



9 MARZO 2022

Le trasformazioni dell'ordinamento dei  
masi chiusi tra anacronismi e nuove  
funzioni sociali

di Federico Barbagallo  
Dottorando di ricerca in Diritto pubblico  
Sapienza – Università di Roma



# Le trasformazioni dell'ordinamento dei masi chiusi tra anacronismi e nuove funzioni sociali\*

**di Federico Barbagallo**

Dottorando di ricerca in Diritto pubblico  
Sapienza – Università di Roma

**Abstract [It]:** L'articolo analizza le trasformazioni dell'ordinamento dei masi chiusi, con particolare riguardo al progressivo superamento del principio del maggiorascato. In ragione della ricorrente qualificazione della disciplina dei masi come in tutto o in parte anacronistica, sono ricostruiti i caratteri propri della nozione giuridica di anacronismo e la riconducibilità del maso a tale categoria, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale. Dato conto del mutamento del contesto socio-normativo di riferimento, sono descritti gli indici fattuali che permettono di riconoscere l'anacronismo del tradizionale regime successorio del maso e, al contempo, viene indicata l'attualità della funzione sociale dell'istituto nella odierna realtà sud-tirolese.

**Title:** Anachronisms and new social functions in the transformation of *masi chiusi* legal system

**Abstract [En]:** The article analyses the evolution of *masi chiusi* regional legal system, especially regarding the gradual overcoming of the *majorats*' privileges. Due to the numerous qualifications of *maso chiuso* as a wholly or partly anachronistic institute, the text explores the main characteristics of anachronism in legal contexts and researches if the *masi chiusi* legal framework could fall into this category, also in the light of the most recent constitutional jurisprudence. In view of the changing south-tyrolean socio-normative context, a description is given of the factual indexes that allow to recognise the anachronism of the *maso*. At the same time, a new possible social function is indicated for contemporary times.

**Parole chiave:** Maso chiuso, maggiorascato, anacronismo, funzione sociale, proprietà agraria

**Keywords:** Maso chiuso, majorat, anachronism, social function, agricultural property

**Sommario:** **1.** Premessa: le ragioni di una riflessione sul maggiorascato come anacronismo normativo a margine delle sentenze della Corte costituzionale n. 193 del 2017 e n. 15 del 2021. **2.** La nozione di anacronismo nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale. **2.1.** L'elaborazione dottrinale sulla rilevanza della nozione di anacronismo nei giudizi di legittimità costituzionale. **2.2.** L'uso del termine 'anacronismo' nella giurisprudenza costituzionale. **3.** Le trasformazioni dell'ordinamento dei masi tra tradizioni territoriali, leggi provinciali e giurisprudenza costituzionale. **3.1.** Le origini tradizionali dell'istituto e gli interventi modificativi del legislatore provinciale. **3.2.** Le riletture costituzionali dell'ordinamento dei masi. **4.** La natura anacronistica del maggiorascato. **4.1.** Gli indici dell'anacronismo: l'evoluzione della coscienza costituzionale e del contesto socio-economico e culturale. **4.2.** Segue. Il mutamento del quadro normativo e la peculiarità dell'anacronismo di una norma abrogata ancora applicabile. **4.3.** La complessa rilevanza del 'fattore tempo' nella giurisprudenza costituzionale sul maggiorascato. **5.** Dall'anacronismo del maggiorascato alle nuove funzioni sociali del maso.

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

## 1. Premessa: le ragioni di una riflessione sul maggiorascato come anacronismo normativo a margine delle sentenze della Corte costituzionale n. 193 del 2017 e n. 15 del 2021

Con la sentenza n. 15 del 2021<sup>1</sup> la Corte costituzionale è tornata – a pochi anni di distanza dalla sentenza n. 193 del 2017, con cui la Corte aveva dichiarato l’incostituzionalità della preferenza, tra i chiamati all’assunzione del maso dello stesso grado, dell’erede di genere maschile<sup>2</sup> – a pronunciarsi sui criteri di determinazione dell’assuntore di un maso chiuso, che nel caso di specie favorivano l’erede più anziano su quello più giovane. Le due pronunce hanno così determinato l’accertamento in tutti i suoi aspetti del contrasto del maggiorascato con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e il conseguente superamento della regola del maggiorascato nel nostro ordinamento, anche nell’ultimo istituto che continuava ancora a prevederla.

Come è noto, il maso chiuso – azienda agricola alto-atesina composta da una casa familiare e dagli annessi terreni agricoli – è un istituto espressione della tradizione sud-tirolese, la cui disciplina si caratterizza per la penetrante garanzia dell’indivisibilità dello stesso, necessaria ad assicurarne l’idoneità al mantenimento del gruppo familiare<sup>3</sup>. Rispetto al regime successorio, tale finalità era realizzata – prima della riforma intervenuta con le leggi provinciali n. 17 del 2001 e n. 2 del 2010 – attraverso l’applicazione della regola del maggiorascato, volta a individuare come unico assuntore, a parità degli altri criteri, l’erede maschio più anziano.

---

<sup>1</sup> Su cui si vedano le recenti note F. MARINELLI, *Il maso chiuso fra tradizione e modernità*, in *Giur. cost.*, 2021, fasc. 1, pp. 118 sgg., S. FRANCA, *La potestà normativa provinciale in tema di masi chiusi al vaglio della Corte costituzionale: la conservazione del maso chiuso come pietra angolare del sindacato*, *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, fasc. 4, pp. 38 sgg. e G.P. DOLSO, *La Corte costituzionale dichiara illegittima una “discriminazione” in base all’età in materia di “masi chiusi”: decisione condivisibile con qualche dubbio sullo stylus indicandi*, in *Rivista Giuridica Ambiente e Diritto*, 2021, fasc. 3.

<sup>2</sup> La decisione del 2017 suscitò un rinnovato interesse della dottrina - sia civilistica sia costituzionale – riguardo all’istituto del maso chiuso e alla sua controversa compatibilità con i principi costituzionali. Si veda, in particolare, tra gli studiosi di diritto costituzionale G.P. DOLSO, *Pluralismo sociale e principi supremi in una sentenza in materia di masi chiusi*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2018, A. LONGO, *Maso chiuso. Tempo, pluralismo ed eguaglianza, nella decisione n. 193 del 2017 della Corte costituzionale*, su [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2017, n. 22 e tra i civilisti V. BARBA, *Maso chiuso tra tradizione sudtirolese e principi identificativi del sistema ordinamentale*, in *Famiglia e Diritto*, 2018, fasc. 2, pp. 126 sgg., E. GABRIELLI, *La tutela ‘costituzionale’ dell’erede del maso chiuso*, in *Giur. it.*, fasc. 8-9, pag. 1782 sgg. M.V. MACCARI, *Il maso chiuso e il principio di parità tra i sessi*, in *Giur. cost.*, 2017, fasc. 5, pp. 2090 sgg. Per elaborazioni di più ampio respiro sull’istituto del maso chiuso – specie in relazione alla sua legittimità costituzionale - si vedano A. TRABUCCHI, *Il rinnovato riconoscimento legislativo del maso chiuso*, in *Giur. it.*, 1954 pp. 177 sgg., ID., *A proposito di costituzionalità dei masi chiusi*, in *Giur. it.*, 1956, pp. 625 sgg., C. FRASSOLDATI, voce *Maso chiuso*, in *Noviss. Dig. It.*, 1964, pp. 292 sgg., C. SCHWARZENBERG, voce *Maso chiuso*, in *Enc. dir.*, 1975, pp. 710 sgg., G. GABRIELLI, voce *Maso Chiuso*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., 1994, pp. 205 sgg., F. DIMORA e G.P. DOLSO, *Istituti giuridici tradizionali: masi chiusi in provincia di Bolzano e comunità familiari montane dell’arco alpino*, in S. BARTOLE (a cura di), *Le regioni alla ricerca della loro identità culturale e storica*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 87 sgg., N. FERRUCCI, *La nuova legge provinciale sul maso chiuso: spunti per la reviviscenza dell’istituto*, in *Riv. dir. agr.* 2003, fasc. 1, p. 86 sgg., F. VALENZA, *La successione del maso chiuso*, in *Tratt. dir. succ. don*, diretto da G. BONILINI, 2009, pp. 1129 sgg., D. PARIS, *Il maso chiuso nella giurisprudenza costituzionale. La storia e la tradizione nel giudizio di legittimità costituzionale tra le leggi*, in M. COSULICH e G. ROLLA (a cura di), *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 195 sgg.

<sup>3</sup> Sul punto si tornerà diffusamente *infra* nel § 3.1.

L'oggetto dei giudizi risulta, dunque, di limitato impatto geografico ed economico, impatto ulteriormente ridotto dal fatto che la norma censurata – pur applicabile nei giudizi *a quo* – risultava ormai abrogata. Ciò nonostante, le due decisioni presentano diversi profili di interesse costituzionale. Esse possono essere, innanzitutto, intese come una tappa del percorso – intrapreso da tempo dalla Corte costituzionale e intensificatosi negli ultimi anni – di rimozione dall'ordinamento di istituti espressione di una concezione patriarcale della società<sup>4</sup>. Si tratta, come si vedrà, di un elemento che assume assoluta centralità nelle motivazioni delle pronunce qui commentate e che rappresenta senz'altro uno dei fattori decisivi per il riconoscimento dell'incostituzionalità del principio del maggiorascato nel contesto attuale.

La presente analisi vuole, tuttavia, mettere in luce un diverso – e concorrente – spunto di riflessione, cioè la rilevanza dell'evoluzione temporale nella giurisprudenza costituzionale sul maso. Il principio del maggiorascato era stato, infatti, già oggetto di una risalente pronuncia della Corte costituzionale (la sentenza n. 40 del 1957), che aveva rigettato le censure di incostituzionalità in ragione della peculiare tradizione alto-atesina.

In tempi recenti la Corte si è trovata così costretta – per poter superare una disciplina percepita come contrastante con gli odierni valori di eguaglianza e parità tra gli eredi – a dover da un lato dare conto della propria precedente giurisprudenza, dall'altro evidenziare gli elementi (di fatto) che consentano di ritenere detti orientamenti non più attuali. In altre parole, ha dovuto accertare se nell'ordinamento dei masi il maggiorascato possa essere riconosciuto come anacronistico.

Il maso chiuso - quale esempio paradigmatico di diritto storico o culturale<sup>5</sup>, derivante dal consolidamento delle tradizioni del territorio tirolese – è sottoposto, infatti, al rischio, tipico di questa tipologia di diritti, di diventare con il tempo obsoleto. La qualificazione del maso come anacronismo accompagna non a caso le riflessioni dottrinali fin dalla sua reintroduzione ad opera della l. prov. Bolzano n. 1 del 1954<sup>6</sup>.

La nozione di anacronismo risulta, tuttavia, fortemente indeterminata, sia in dottrina che in giurisprudenza. Non si riscontra, infatti, un uso univoco di tale termine nel contesto giuridico e, in particolare, non risultano ancora essersi stabilizzate convenzioni linguistiche consolidate in ordine: *i*) agli elementi di fatto che possano giustificare il riconoscimento dell'anacronismo; *ii*) alle conseguenze giuridiche – specialmente in relazione ai giudizi di legittimità costituzionale – dell'accertamento dell'anacronismo; *iii*) all'oggetto della qualificazione di anacronismo e, in particolare, a se esso risulti

---

<sup>4</sup> Su questa tendenza – ancora parzialmente incompiuta – si veda, per tutti, il recente M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina, Milano, 2020. Cfr., per una lettura in questa prospettiva dell'istituto del maso chiuso, M.V. MACCARI, *op. ult. cit.*

<sup>5</sup> Così A. LONGO, *Maso chiuso. Tempo, pluralismo ed eguaglianza*, cit. e D. PARIS, *Il maso chiuso nella giurisprudenza costituzionale*, cit. Il maso è considerato un significativo esempio di “diritto storico”, determinati da precisi fattori culturali radicati in un determinato contesto temporale, in G. CAVAGGION, *Diritti culturali e modelli di integrazione costituzionale*, Giappichelli, Milano, 2018, pp. 343-345.

<sup>6</sup> C. SCHWARZENBERG, *op. ult. cit.*, p. 713, F. DIMORA, *op. ult. cit.*, p. 102, D. PARIS, *op. ult. cit.*, p. 206.

referito a una singola norma o a un istituto nel suo complesso (rispetto a quest'ultimo fattore di incertezza l'espressione "anacronismo legislativo" può destare ulteriore confusione, in quanto sembra escludersi – e gli usi riscontrati lo dimostrano – che anacronistica debba essere necessariamente una "legge", e non una singola norma o un istituto ricavabile dal combinato dei significati di più fonti normative).

Per chiarire in quale prospettiva sia possibile ritenere anacronistico il maggiorascato, appare, pertanto, opportuno indagare su un duplice fattore contestuale. In primo luogo, è necessario approfondire l'evoluzione del significato di "anacronismo" per come utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina costituzionale. Di conseguenza, si dovrà dar conto di quegli elementi di fatto, relativi alla trasformazione dell'ordinamento dei masi, che assumano rilevanza – secondo giurisprudenza e dottrina – al fine del riconoscimento dell'anacronismo del maggiorascato.

Sulla base di tali presupposti, si potrà dunque analizzare se e con quali modalità le sentenze n. 193 del 2017 e n. 15 del 2021 abbiano fatto applicazione dell'argomento dell'anacronismo e riflettere sulle possibili conseguenze sull'istituto del maso nel suo complesso. Essendo stato riconosciuto dalla più recente giurisprudenza costituzionale il radicato fondamento patriarcale di un elemento fondamentale della disciplina dei masi, è, infatti, inevitabile chiedersi se questo istituto eserciti ancora una qualche funzione in grado di legittimarlo nel contesto dell'autonomia sud-tirolese.

## 2. La nozione di anacronismo nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale

Nel ricostruire l'estensione semantica del termine 'anacronismo' è necessario partire dal significato di senso comune del termine<sup>7</sup>. Con questa espressione si intende "[l'e]rrone cronologico per cui si pongono certi fatti in tempi in cui non sono avvenuti e, in special modo, si attribuiscono a un'età istituti, idee o costumi discordanti dal quadro storico di essa"<sup>8</sup>. A ciò si è, tuttavia, aggiunta un'accezione figurata, per cui con "anacronismo" ci si riferisce a "persone, opinioni, fatti, usanze in contrasto col loro tempo"<sup>9</sup>.

Il linguaggio giuridico ha mutuato tali significati, non essendo rinvenibile né in fonti normative uno specifico uso idiosincratico dell'espressione, né in dottrina o in giurisprudenza una proposta di definizione stipulativa. In particolare, nel discorso costituzionale ha assunto rilevanza il significato figurato, sulla base di ri-definizioni formulate a partire dagli anni Settanta<sup>10</sup>. Detti interventi hanno cercato di precisare gli effetti giuridici derivanti dall'accertamento dell'anacronismo di una norma. Se, infatti, nel

<sup>7</sup> Concorde M. D'AMBROSIO, *L'anacronismo legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in P. FEMIA (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, pp. 309 sgg.

<sup>8</sup> Si veda la voce *Anacronismo* su [www.treccani.it](http://www.treccani.it).

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> Cfr., in particolare, E. SPAGNA MUSSO, *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, in *Foro it.*, 1973, fasc. 1, pp. 2713 sgg. e A. CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale. Riflessioni a proposito della caduta del vincolo alberghieri*, in *Le Regioni*, 1981, fasc. 3-4, pp. 733 sgg.

senso comune all'accertamento dell'anacronismo consegue soltanto un giudizio di (dis)valore<sup>11</sup>, esso appare in sé privo di specifiche conseguenze giuridiche. Sono, dunque, le specifiche proposte dottrinali – di cui daremo tra breve conto – ad aver arricchito l'intensione di tale termine in riferimento all'ambito dei giudizi di legittimità costituzionale.

A fronte dello sviluppo della riflessione dottrinale, l'uso dell'espressione 'anacronismo' nella giurisprudenza costituzionale risulta, invece, assolutamente interstiziale. Esso sembra ricalcare fedelmente il senso comune, senza alcuna specifica consapevolezza delle proposte dottrinali sul punto. Non a caso l'espressione ricorre con maggior frequenza nella ricostruzione della posizione delle parti nel 'ritenuto in fatto' della pronuncia, e solo di rado è lo stesso Giudice delle leggi a farne direttamente uso in sede motivazionale. Di recente la giurisprudenza costituzionale sembra, tuttavia, avere mostrato maggior accortezza nell'utilizzo dell'argomento dell'anacronismo, fornendo alcuni primi indirizzi sul punto.

In questa sede si ritiene, quindi, di ricostruire le modalità con cui si sono intrecciate le riflessioni di dottrina e giurisprudenza, e come queste abbiano contribuito a precisare la definizione del termine 'anacronismo'.

## **2.1. L'elaborazione dottrinale sulla rilevanza della nozione di anacronismo nei giudizi di legittimità costituzionale**

Le conseguenze dell'evoluzione diacronica del contesto fattuale sulla validità di una norma<sup>12</sup> (e più in generale sulle conseguenze dei cambiamenti di fatto sull'interpretazione e applicabilità di una norma<sup>13</sup>) hanno accompagnato da lungo tempo le riflessioni della dottrina italiana, superando quelle teorie che ancoravano l'unico significato corretto di una disposizione alla volontà storica del legislatore<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> È evidente come nel senso comune a un giudizio di (dis)valore non consegua necessariamente alcun effetto giuridico, seppure possa essere posto a fondamento dell'assunzione di determinate decisioni.

<sup>12</sup> Si pensi alle prime riflessioni su "l'eccesso di potere legislativo" per fatto sopravvenuto nel sindacato di costituzionalità (v. S. BASILE, *L'illegittimità costituzionale sopravvenuta per circostanze di fatto* in G. MARANINI (a cura di), *La giustizia costituzionale*, Vallecchi, Firenze, 1966, pp. 31 sgg.).

<sup>13</sup> Si ricordi – per tutti – il dibattito negli anni '40 e '50 tra il Santi Romano e il Betti in materia di interpretazione evolutiva, dove il primo (in coerenza con gli approcci della dottrina più tradizionale) affermava che "[l]a legge [...] è del tutto inerte, non ha una voluntas o mens diversa da quella che in essa si è, per così dire, cristallizzata e immobilizzata perché dura e, quindi non ha nemmeno una propria vita" (cfr. S. ROMANO, *Interpretazione evolutiva*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1947, p. 123), mentre il secondo più modernamente sosteneva che "per aver effettiva attuazione nel comportamento alla cui disciplina è destinata, la legge ha bisogno di una serie di operazioni – di adattamento e di adeguazione, d'integrazione e di sviluppo complementari –, le quali, rinnovate di continuo, fanno sì che la norma non resti lettera morta, ma si mantenga viva e vigente nell'orbita dell'ordinamento giuridico cui appartiene" (cfr. E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, ed. corretta e ampliata a cura di G. CRIFÒ, Giuffrè, Milano, 1990, vol. 2, p. 806).

<sup>14</sup> Sulle problematiche (ancora molto attuali) del ruolo del tempo nella riflessione costituzionale si veda C. PINELLI, *Variazioni su stabilità e mutamento nel diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2014, fasc. 1.

In questo contesto, la nozione di anacronismo proposta dalla letteratura costituzionale è stata elaborata con due accezioni tra loro antitetiche, volte rispettivamente a restringere e a estendere il sindacato della Corte costituzionale. In un senso la nozione di norma anacronistica fu formulata in contrasto con quella di norma costituzionalmente illegittima<sup>15</sup>. Si affermò, infatti, che il sindacato sull'anacronismo – intesa come anacronistica *“la norma non per la mera datazione cronologica, da sola non determinante, bensì per la sfasatura, la mancata armonia sul piano temporale e quindi il contrasto che presenta nei confronti delle strutture sociali connesse alla sua regolazione”* – si risolvesse in *“un sindacato di merito che nel nostro sistema costituzionale compete al Parlamento”*<sup>16</sup>. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma solo per la sua natura anacronistica *“il nostro organo di giustizia costituzionale si rend[erebbe] interprete di un orientamento socialmente dominante o, comunque, prevalente senza considerare in questo caso che la Corte costituzionale deve, sì, anche rendersi portatrice di un orientamento sociale ma in quanto sia fatto proprio e nella misura in cui sia fatto proprio dalla Costituzione”*<sup>17</sup>.

Un diverso significato di anacronismo è stato invece proposto contrapponendo quest'ultimo non alla norma costituzionalmente illegittima, ma all'eterogenesi dei fini<sup>18</sup>. Partendo dal presupposto che la norma *“si distacca dalla volontà del legislatore, entra a far parte del sistema, riceve un senso dalla connessione con le altre norme e, dunque, può mutare il suo significato originario in conseguenza dei mutamenti complessivi del sistema, dello stesso clima ideologico, culturale in cui vive”* (cioè ponendo in essere proprio il fenomeno della cd. eterogenesi dei fini), si ritenne che in alcuni contesti patologici tale trasformazione comportasse che *“la funzione originaria v[enga] meno senza che sia possibile intravederne una nuova”*<sup>19</sup>. L'anacronismo normativo comporterebbe in questo caso l'illegittimità costituzionale della norma a condizione che *“i parametri di valutazione costituzionale siano estremamente elastici, quando, ad es., la norma di legge sia stata impugnata per contrasto con il principio di eguaglianza”*<sup>20</sup>. Nelle riflessioni dottrinali successive è questa seconda accezione ad aver avuto maggior successo, per quanto si riscontrino ancora contributi isolati che qualificano una norma come anacronistica per escluderne e non per affermarne l'illegittimità costituzionale<sup>21</sup>. L'anacronismo ha trovato, inoltre, una più definita collocazione nell'ambito del sindacato sulla ragionevolezza<sup>22</sup>, rispetto a cui il mutamento temporale rileva ai fini della sopravvenuta mancanza di corrispondenza tra *ratio* della norma anacronistica

---

<sup>15</sup> Così E. SPAGNA MUSSO, *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, cit., p. 2713 che si proponeva di fornire *“una serie di valutazioni connesse ad una distinzione necessariamente da compiersi fra la categoria della «norma anacronistica» e quella della «norma costituzionalmente illegittima»”*.

<sup>16</sup> *Ivi*, pp. 2713-2714.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 2715.

<sup>18</sup> A. CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale*, cit.

<sup>19</sup> *Ivi*, pp. 734-736.

<sup>20</sup> *Ivi*, p. 736.

<sup>21</sup> F. LISENA, *Gesti anticostituzionali e anacronismi legislativi: il divieto del cd. saluto romano*, in [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), 2014.

<sup>22</sup> Cfr. – senza alcuna pretesa di completezza – R. BIN, *Atti normativi e norme programmatiche*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 316, A. CERRI, voce *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. giur. Treccani*, 1994.; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 234 sgg., M. D'AMBROSIO, *L'anacronismo legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, cit. e F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli, 2007, pp. 30-31.

e contesto applicativo. In questo senso l'anacronismo rappresenta una delle forme in cui si manifesta l'irragionevolezza di una norma.

Non sembra possibile rinvenire, invece, un pieno accordo ermeneutico sulla definizione delle condizioni per il positivo accertamento della natura anacronistica di una norma<sup>23</sup>. La nozione di anacronismo fornita in letteratura risulta, infatti, particolarmente estesa e finisce per ricomprendere tutti quei casi in cui vi sia uno scarto rilevante tra funzione tipica di una norma e contesto applicativo, determinato dall'evoluzione dello stesso nel tempo<sup>24</sup>, e ciò a prescindere dalla espressa qualificazione della norma in tal senso nell'eventuale giudizio.

## 2.2. L'uso del termine 'anacronismo' nella giurisprudenza costituzionale

A fronte di una qualificazione dogmatica dell'anacronismo piuttosto indeterminata, la dottrina costituzionalistica ha proceduto altresì ad analizzare tale concetto come uno degli elementi – insieme ad altri affini come l'*id quod plerumque accidit* e il richiamo alla *coscienza sociale* – che il Giudice delle Leggi può in concreto utilizzare in appoggio alle proprie argomentazioni quando vuole mettere in luce la rilevanza della *dimensione fattuale* nella sua evoluzione diacronica<sup>25</sup>. Il riferimento (espresso) all'anacronismo in sede di motivazione può così rappresentare una "*spia semantica*"<sup>26</sup> per identificare il rilievo dei fatti nel giudizio di costituzionalità.

La Corte costituzionale non assume, tuttavia, una nozione univoca di anacronismo<sup>27</sup> e la casistica in cui è stata chiamata a determinare le conseguenze di un suo accertamento risulta estremamente eterogenea. A prescindere da alcuni ambiti settoriali che hanno visto uno stratificarsi di pronunce<sup>28</sup>, la natura anacronistica di una norma è stata in genere evocata in relazione all'inattualità del disvalore di una

<sup>23</sup> Lo riconosceva già A. MORRONE, *op. ult. cit.*, p. 236.

<sup>24</sup> È stato considerato anacronismo, tra l'altro, (i) la condizione di "*sopravvenuto venir meno dei presupposti normativi, sociali, economici della valutazione normativa*" (cfr. A. CERRI, *op. ult. cit.*, p. 16), (ii) il giudizio "*incentrato – non tanto sulla corrispondenza tra il mezzo e il fine della legge bensì – direttamente sulla ratio legis riguardata sotto il profilo della sua perdurante utilità, nonostante il fluire del tempo*" (cfr. A. MORRONE, *op. ult. cit.*, p. 235), (iii) le decisioni in cui "*la Corte, portando alle sue estreme conseguenze il giudizio svolto alla stregua del principio di eguaglianza e (senza) apparentemente giungere all'ammissione di un sindacato sull'eccesso del potere legislativo, ha finito per individuare il vizio della legge nella incoerenza con il restante sistema normativo*" (cfr. G. SERGES, *Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali*, cit., p. 686); (iv) la condizione per cui "*la norma oggetto di sindacato si presenti in contrasto con l'evoluzione dell'ordinamento giuridico*" (cfr. M. D'AMBROSIO, *op. ult. cit.*, p. 310).

<sup>25</sup> Così R. BIN, *Normatività del fattuale*, Modena, 2021, pp. 36-37; sul rapporto tra fatti e anacronismi si veda anche E. OLIVITO, *Il fatto nel giudizio sulle leggi*, su [www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it), pubblicato il 30 giugno 2017, pp. 33 sgg.

<sup>26</sup> M. AINIS, *Sul rilievo dei fatti nel giudizio di legittimità costituzionale*, Rivista AIC, 2010, fasc. 4.

<sup>27</sup> La Corte costituzionale qualifica di rado una norma come "anacronismo" o "anacronistica" più in ragione della "*assenza di una nozione ordinante ufficiale piuttosto che [di] un timore della Corte costituzionale a servirsi del concetto nei suoi giudizi*" (così M. D'AMBROSIO, *op. ult. cit.*, p. 31; si tratta di una affermazione che – con le precisazioni che seguiranno – resta ancora valida). Sull'impossibilità di riconoscere una nozione univoca di anacronismo si veda anche, di recente, V. MARCENÒ, *Il Giudice delle leggi in ascolto. Coscienza sociale e giurisprudenza costituzionale*, in *Quad. Cost.*, 2021, fasc. 2, pp. 377 sgg.

<sup>28</sup> Si pensi alle decisioni in materia di limitazioni di responsabilità degli operatori postali ritenute *anacronistiche* a seguito della privatizzazione del servizio (cfr. sent. nn. 46 del 2011, n. 4 del 1999, n. 456 del 1994).



fattispecie penale incriminatrice e alla incoerenza della disciplina di diritto di famiglia con le trasformazioni della società<sup>29</sup>, ma non mancano richiami alla categoria dell'anacronismo in altri settori dell'ordinamento<sup>30</sup>. Anche gli indici che possono determinare il riconoscimento dell'anacronismo sono molteplici<sup>31</sup>. Una norma può divenire anacronistica: (i) in quanto sono mutati i valori di riferimento o la coscienza costituzionale<sup>32</sup>; (ii) in quanto è mutato il contesto fattuale<sup>33</sup> (specie in relazione al progresso scientifico-tecnologico)<sup>34</sup>; (iii) in quanto è mutato il contesto normativo<sup>35</sup>.

<sup>29</sup> Così V MARCENÒ, *op. ult. cit.*, e già M. D'AMBROSIO, *op. ult. cit.* e A. MORRONE, *op. ult. cit.* I due elementi spesso si intrecciano (cfr., di recente, sent. n. 141 del 2019 sul reato di prostituzione; ord. n. 57 del 2018, sulla esclusione della causa di non punibilità del convivente more uxorio, sent. n. 236 del 2016, sul reato di alterazione dell'atto di nascita; sent. n. 223 del 2015, sulla causa di non punibilità per delitto contro il patrimonio commesso nei confronti del coniuge).

<sup>30</sup> Solo per limitarsi alle pronunce più recenti, sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'anacronismo: della disciplina degli aggi di riscossione (sent. n. 121 del 2021); della possibilità per la parte civile di proporre al giudice penale, anziché al giudice civile, impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (sent. n. 176 del 2019), del regime delle notificazioni della Commissario per la Riscossione (sent. n. 175 del 2018), delle condizioni di trasporto ferroviario (ord. 194 del 2014), della limitazione alle sole associazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva della costituzione di rappresentanze sindacali (sent. n. 231 del 2013).

<sup>31</sup> Si veda in particolare i tentativi di classificazione in M. D'AMBROSIO, *op. ult. cit.* e A. MORRONE, *op. ult. cit.* Si veda anche di recente – in relazione ai rapporti tra anacronismo e coscienza sociale – la classificazione proposta da V. MARCENÒ, *op. ult. cit.* Tale intento classificatorio appare, tuttavia, particolarmente problematico, in quanto i diversi indici tendono a concorrere in sede di accertamento dell'anacronismo (così R. BIN, *Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 108).

<sup>32</sup> Cfr., ad es., la sent. n. 141 del 2019, in cui il giudice remittente afferma che in merito al reato di meretricio “il valore *“paternalistico” e anacronistico della morale pubblica e del buon costume*” è stato sostituito dalla “libera autodeterminazione della persona che si prostituisce”; la sent. n. 519 del 1995, in cui la Corte in relazione al reato di mendicizia afferma che “la coscienza sociale ha compiuto un ripensamento a fronte di comportamenti un tempo ritenuti pericolo incombente per una ordinata convivenza, e la società civile consapevole dell'insufficienza dell'azione dello Stato ha attivato autonome risposte, come testimoniano le organizzazioni di volontariato che hanno tratto la loro ragion d'essere, e la loro regola, dal valore costituzionale della solidarietà”; la sent. n. 134 del 1985 in cui – in relazione alla decorrenza del termine della nascita, o dalla conoscenza della nascita del figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche successivamente, a conoscenza dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento – la Corte costituzionale evidenzia “la ulteriore evoluzione della coscienza collettiva nel senso della accordata preminenza del fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della filiazione”.

<sup>33</sup> Cfr., ad es., la sent. n. 223 del 2015 in cui il giudice remittente in relazione alla causa di non punibilità tra coniugi ha affermato che “[l]a fisionomia della istituzione familiare sarebbe mutata, rispetto all'epoca in cui la disciplina è stata concepita, dal punto di vista sociale, culturale ed economico, e la stessa frequenza degli illeciti intrafamiliari, di conseguenza, non sarebbe paragonabile a quella in origine apprezzata dal legislatore”; la sent. n. 231 del 2013 in cui la Corte costituzionale afferma che in relazione al criterio di costituzione delle rappresentanze sindacali “[l]'attuale mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali [...] si riflette nella concretezza di fattispecie in cui, come denunciato dai rimettenti, dalla mancata sottoscrizione del contratto collettivo è derivata la negazione di una rappresentatività che esiste, invece, nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all'unità produttiva”; la sent. n. 11 del 2007, in cui il giudice remittente ha censurato il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna in quanto non è possibile paragonare “la situazione attuale delle scuole di ogni ordine e grado a quella delle scuole elementari pluriclasse, situate in zone disagiate e specificamente individuate, [con quella] avuta presente dal legislatore del 1957”.

<sup>34</sup> Si vedano, ad esempio, le sentenze in materia di tecniche di intercettazioni telefoniche in cui la Corte, rigettando la questione di legittimità costituzionale relativa all'anacronismo delle stesse, ha affermato che “non è evidentemente compito della Corte *“inseguire” il progresso tecnologico, valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento, o addirittura il superamento delle originarie regole di cautela*” (ord. n. 443 del 2004 e ord. n. 209 del 2004).

<sup>35</sup> Si tratta della casistica di gran lunga più diffusa, in particolare nei casi in cui si pone al vaglio della Corte costituzionale una determinata posizione di favore divenuta anacronistica a seguito della privatizzazione di un ente o una funzione (sent. n. 151 del 2021, sent. n. 120 del 2021, sent. n. 175 del 2018, ord. n. 194 del 2014, sent. n. 46 del 2011, sent. n. 254 del 2002, sent. n. 4 del 1999, sent. n. 456 del 1994). Si veda, inoltre, la sent. n. 176 del 2019, in cui il giudice remittente censurava l'anacronismo della possibilità di proporre al giudice penale, anziché al giudice civile, impugnazione ai soli

Per quanto concerne l'anacronismo per mutamento del contesto normativo si deve, tuttavia, rilevare come la dimensione fattuale appaia fortemente attenuata, in favore di un'argomentazione che verifica la coerenza sistematica della norma censurata di anacronismo con le novità legislative<sup>36</sup>. Il mutamento del quadro normativo può essere, però, considerato in sede motivazionale in concorso con altri indici dell'intervenuto anacronismo, attribuendo all'intervento del legislatore valore di prova del cambiamento dei valori sociali o del contesto fattuale<sup>37</sup>. L'evoluzione normativa può, dunque, rilevare sia nella sua dimensione prescrittiva, sia come fatto storico da cui la Corte ricava indicazioni sul cambiamento del contesto applicativo.

A fronte della varietà di casi in cui è stata evocata dal remittente la natura anacronistica della norma censurata, le occasioni in cui la Corte costituzionale abbia espressamente accertato l'anacronismo e accolto la questione di legittimità sono limitatissime<sup>38</sup>. Di recente, con la sentenza n. 223 del 2015, il Giudice delle Leggi ha, però, affermato che *“il fondamento di ogni deroga al principio dell'uguaglianza tra i cittadini innanzi alla legge deve essere misurato, in termini di razionalità (dunque in termini di congruenza dei suoi presupposti logici e dei suoi concreti effetti), con riguardo alle condizioni di fatto e di diritto nelle quali la deroga stessa è chiamata ad operare. E poiché tali condizioni sono per definizione soggette ad una costante evoluzione, la ragionevolezza della soluzione derogatoria adottata dal legislatore può essere posta in discussione anche secondo un criterio di anacronismo, come questa*

---

effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, in quanto *“con l'abolizione della figura del pretore ad opera del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [...], i giudizi di secondo grado, per i quali era competente il tribunale, sono stati devoluti alla competenza delle corti d'appello, aggravandone notevolmente il carico di lavoro”* e la sent. n. 358 del 1994, in cui si censurava l'anacronismo limitazione del coniuge a presentare opposizione di terzi riguardo ai mobili posti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote il giudice remittente, *“in un contesto legislativo nel quale è stato soppresso l'istituto della dote”*.

<sup>36</sup> Un caso limite di quest'ultima categoria di anacronismo è rappresentato da sopravvenienze normative di natura costituzionale (così A. MORRONE, *op. ult. cit.*, pp. 243 sgg.). Si veda ad esempio la disciplina del reato di sciopero divenuta anacronistica a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione (sent. n. 290 del 1974) o il reato di vilipendio della religione a seguito della modifica del Concordato lateranense (sentt. n. 508 del 2000 e n. 329 del 2007).

<sup>37</sup> Si veda, ad esempio, la sent. n. 236 del 2016 in merito all'alterazione dell'atto nascita.

<sup>38</sup> Si tratta: della sentenza n. 254 del 2002, in cui in relazione alla limitazione della responsabilità del servizio postale la Corte ha affermato che essa rappresenti *“un anacronistico privilegio, privo di connessione con obiettivi caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione”*; della sentenza n. 508 del 2000, in cui è stato dichiarato che a fronte degli *“svolgimenti dell'ordinamento nel senso dell'uguaglianza di fronte alla legge penale, l'art. 402 del codice penale rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore. Deve ora provvedere questa Corte nell'esercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale”*, della sentenza n. 239 del 1997, in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del potere di riscossione dei contributi previdenziali in quanto *“una procedura di riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali, la quale appare, per entrate non tributarie, come sono appunto quelle di natura previdenziale in oggetto, tanto più discriminatoria ed anacronistica, quanto più si consideri che il suo fondamento teorico è basato, secondo la giurisprudenza prevalente, non tanto sul principio dell'autotutela, quanto su quello dell'imperatività dell'atto iniziale della procedura stessa”*, nonché le più risalenti sentenze n. 61 del 1995, avente ad oggetto la scusabilità dell'errore nel codice penale militare in tempo di pace (che segue a due interpretative di rigetto di analogo contenuto, ord. n. 247 del 1991 e n. 325 del 1989) e n. 278 del 1992, avente ad oggetto l'obbligo di servizio militare a carico di coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana.

Corte, del resto, ha più volte stabilito (ad esempio, sentenze n. 231 del 2013, n. 354 del 2002, n. 508 del 2000 e n. 41 del 1999)<sup>39</sup>.

Si tratta di una novità significativa, che permette di porre alcuni punti fermi sulle conseguenze dell'anacronismo normativo nel giudizio di legittimità costituzionale<sup>40</sup>. Esso viene, infatti, connesso alla verifica della *razionalità* (in termini di *congruenza dei presupposti logici e dei concreti effetti*) nell'ambito del *sindacato di ragionevolezza* sulla norma, richiamando così la qualificazione dogmatica offerta dalla dottrina. In presenza di una deroga al principio di eguaglianza, il riconoscimento della natura anacronistica della norma comporta la sua illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost., fermo restando il limite della discrezionalità del legislatore<sup>41</sup>.

In ogni caso, proprio l'inammissibilità della questione per *discrezionalità del legislatore* (quasi a recuperare l'originaria distinzione tra norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima<sup>42</sup>) rappresenta uno degli esiti più comuni della giurisprudenza costituzionale sull'anacronismo<sup>43</sup>, anche quando è la Corte stessa a qualificare espressamente la norma come anacronistica<sup>44</sup>. Solo di rado la Corte ha, invece, sostenuto il contrario principio per cui essa possa “*anticipare il legislatore cogliendo [l']evoluzione e armonizzando con i principi costituzionali l'istituto*”<sup>45</sup>.

Un'altra tecnica con cui la Corte può giungere al mancato accoglimento di una questione relativa ad una norma anacronistica consiste, inoltre, nell'indicazione di una possibile interpretazione evolutiva della disposizione da cui è ricavata la norma oggetto del giudizio, che viene in questi casi ad imporsi come unica possibile interpretazione adeguatrice<sup>46</sup>. L'anacronismo può così essere già risolto in via ermeneutica

---

<sup>39</sup> Sent. n. 223 del 2015, punto 5.1 del Considerato in diritto, su cui si veda la nota di C. NARDOCCI, *Norme penali di favore fra tutela dell'unità della famiglia “tradizionale” e diritti individuali. All'incrocio tra tempo della norma e tempi del legislatore a margine di corte cost. sent. n. 223 del 2015*, in *Rivista AIC*, pp. 5 sgg.

<sup>40</sup> La sent. n. 223 del 2015 è la prima pronuncia a parlare espressamente di *criterio di anacronismo*, mentre i precedenti giurisprudenziali indicati risultano tra loro eterogenei e comunque non vedono un riconoscimento espresso da parte della Corte costituzionale della natura anacronistica della norma oggetto del giudizio (sull'importanza della sentenza n. 223 del 2015 nella giurisprudenza costituzionale successiva – con particolare riguardo alla materia penale – si veda B. LIBERALI, *Dignità umana e libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole: interpretazione evolutiva o anacronismo irragionevole*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, fasc. 3, pp. 1670 sgg.).

<sup>41</sup> Il riconoscimento della discrezionalità del legislatore è una soluzione a cui sovente ricorre la Corte nel caso di riconoscimento dell'anacronismo di una norma. La stessa sentenza n. 223 del 2015 – in cui, dopo essere stato affermato il criterio dell'anacronismo, la questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte – può essere letta in tal senso.

<sup>42</sup> Secondo quanto proposto in E. SPAGNA MUSSO, *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, cit.

<sup>43</sup> Cfr., ad esempio, sent. n. 120 del 2021, sent. n. 335 del 2009, ord. n. 443 del 2004. Sul punto si veda anche la recentissima sentenza n. 1 del 2022.

<sup>44</sup> Di recente la qualificazione di una norma come anacronistica è stata altresì utilizzata al fine di formulare un monito al legislatore (cfr. sent. n. 151 del 2001).

<sup>45</sup> Sent. n. 134 del 1985, già richiamata, in materia di termini per il disconoscimento della paternità.

<sup>46</sup> Lo scarso numero di pronunce in cui la Corte riconosce espressamente l'anacronismo limita anche questa casistica. Si veda, però, ad esempio la sent. n. 325 del 1989 sopra già richiamata.

attraverso una diversa interpretazione o concretizzazione (in senso evolutivo) della disposizione originariamente interpretata in senso anacronistico<sup>47</sup>.

### **3. Le trasformazioni dell'ordinamento dei masi tra tradizioni territoriali, leggi provinciali e giurisprudenza costituzionale**

Ricostruito il complesso contesto in cui si è sviluppata la nozione di anacronismo nel diritto costituzionale, è necessario individuare in concreto quali fattori – tra quelli sopra individuati – abbiano portato alla qualificazione della disciplina del maso come anacronistica.

Trattandosi di un diritto cd. storico, è necessario partire dalla ricostruzione delle funzioni conferite *ab origine* dell'istituto, che contribuiscono a definirne il nucleo fondamentale. Si dovrà, inoltre, dar conto della normativa – di rango costituzionale e primario – che ha portato al riconoscimento nell'ordinamento italiano della disciplina dei masi, offrendo ampi spazi di autonomia al legislatore provinciale.

Per quanto concerne la trasformazione del maso chiuso, un particolare ruolo è stato ricoperto dalla Corte costituzionale, che è stata chiamata a esprimersi sulla legittimità della relativa disciplina fin dalla sentenza n. 4 del 1956. È, infatti, proprio il Giudice delle leggi ad avere consentito con la propria giurisprudenza di delineare un nuovo modello di maso – contrapposto a quello tradizionale – sempre più uniformato ai comuni valori costituzionali.

#### **3.1. Le origini tradizionali dell'istituto e gli interventi modificativi del legislatore provinciale**

Come noto, il maso risale a una antica tradizione tirolese che affonda le sue origini nell'Alto Medioevo<sup>48</sup>, in un contesto sociale in cui il godimento dell'abitazione nonché dei fondi rurali non si basava ancora su una concezione individuale della proprietà ma su forme di controllo familiare. Soltanto nell'età intermedia – al fine di evitare processi di frammentazione eccessiva delle proprietà agrarie e garantire un sostentamento adeguato al nucleo familiare – tale disciplina ha acquisito stabilmente quei caratteri di 'chiusura' che ancora lo contraddistinguono, isolando dai terreni ad uso comune da parte della comunità territoriale la casa familiare nonché i fondi attigui di estensione sufficiente a garantire un adeguato sostentamento per l'intera famiglia.

---

<sup>47</sup> Così A. MORRONE, *op. ult. cit.*, p. 251, che indica come esempio proprio la sentenza n. 325 del 1989. Su tale tecnica risolutiva – seppure in un caso in cui non vi era espressa qualificazione della norma come anacronistica – si veda A. TURTURRO, *Su di un anacronismo legislativo accertato ma non dichiarato (e superato tramite una interpretazione conforme contra litteram legis)* in *Giur. cost.*, 2014, pp. 1215 sgg.

<sup>48</sup> Sulla ricostruzione della storia del maso si veda, in particolare, da una prospettiva economico-giuridica M. POLELLI, *Aspetti economici e sociali del maso chiuso*, Calliano (TN), 1968, pp. 9 sgg. e da una storico-giuridica C. SCHWARZENBERG, voce *Maso*, cit., C. FRASSOLDATI, voce *Maso*, cit., G. GABRIELLI, voce *Maso*, cit.

Il maso chiuso viene, dunque, a essere caratterizzato da tre principali aspetti: *i)* la tendenziale indivisibilità del maso – costituito dalla casa familiare e dai fondi attigui - attraverso atti *inter vivos*; *ii)* la previsione di uno speciale regime successorio che garantisca l’acquisizione indivisa del maso da parte di un solo erede; *iii)* la funzionalizzazione del maso alle esigenze di un adeguato sostentamento della comunità familiare diretta coltivatrice.

Gli elementi essenziali dell’istituto del maso chiuso sono risultati nel tempo idonei a rispondere ai bisogni della comunità agricola nel difficile contesto montano in cui si trovava a operare. A partire dal Novecento – con l’inizio dello spopolamento delle valli e la necessità di un progetto politico per il rafforzamento dell’identità tirolese rispetto alle sirene della modernità – il maso chiuso, grazie alla legge n. 47 del 1900, è stato posto al centro della costruzione di un ideale di contadino tirolese, legato alla terra, alle tradizioni e al proprio nucleo familiare. Esso non è più così soltanto un’azienda agricola o un istituto gius-privatistico, ma la massima espressione della “*Tirolitas, l’orgoglio, cioè, di essere tirolesi che nasce dal maso, autonomia locale in senso capillare più che semplice fattoria di famiglia*”<sup>49</sup>.

Anche per questa ragione (e non solo per la sua idoneità a evitare l’eccessiva parcellizzazione delle unità colturali nel contesto montano) il maso chiuso sopravvisse all’abolizione con legge da parte del regime fascista nel 1928, continuando a mantenere a livello consuetudinario i propri tratti essenziali. La stretta connessione tra maso chiuso e *Tirolitas*, nonché le esigenze agricole del territorio alto-atesino, portarono - a seguito della caduta del regime – all’attribuzione alle province autonome, ad opera dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige del 1948, della potestà legislativa in materia di “*ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini*”<sup>50</sup>.

Alla potestà legislativa attribuita dallo Statuto, la Provincia autonoma darà prontamente attuazione con la l. prov. Bolzano n. 1 del 1954, a cui seguiranno a stretto giro la l. prov. n. 2 del 1954 e l. prov. n. 10 del 1959, coordinate nel t.u. n. 8 del 1962.

La prima legge provinciale riproduceva l’antica legge tirolese del 1900, mentre le altre due apportavano alcune circoscritte modifiche alla disciplina<sup>51</sup>. Il maso chiuso è così definito come un’azienda agricola che “*dovrà comprendere una casa di abitazione, con relativi annessi rustici, ed il suo reddito medio annuo dovrà essere sufficiente per un adeguato mantenimento di almeno cinque persone, senza superare il triplo di tale reddito*”<sup>52</sup>. Per i fondi costituiti

---

<sup>49</sup> C. SCHWARZENBERG, *op. ult. cit.*, p. 705.

<sup>50</sup> Art. 11, c. 1, n. 8, della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5 “*Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige*”. Riproduce la medesima disposizione il vigente art. 8, c. 1., n. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 “*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*”.

<sup>51</sup> Si tratta di modifiche che non impingono sugli elementi strutturali del maso. Per quanto qui rileva la l. Prov. Bolzano 25 dicembre 1959 n. 10 specifica l’ordine di preferenza degli eredi legittimi nell’assunzione del maso, secondo la formulazione che sarà trasposta nel t.u. n. 8 del 1962.

<sup>52</sup> Art. 2 della l. n. 1 del 1954.

a maso sono inoltre disposte limitazioni al distacco e aggregazione e alla divisione ereditaria e i mutamenti del fondo, nonché il suo svincolo, devono essere approvati da una commissione locale per i masi chiusi. Per quanto concerne i criteri di assunzione del maso, l'art. 18 del T.U. n. 8 del 1962 indica i coeredi preferiti ai fini dell'assunzione e, a parità di categoria, la preferenza dei maschi sulle femmine e dei più anziani sui più giovani. L'art. 18/a specifica, inoltre, che sono escluse dalla facoltà di assumere il maso le persone mentalmente incapaci o quelle che per altri motivi non siano idonee o qualificate a condurre personalmente il maso o non abbiano risieduto abitualmente sullo stesso.

Il T.U. n. 8 del 1962 è stato sostituito dal T.U. n. 32 del 1978 (a seguito della l. prov. n. 33 del 1978) e successivamente più volte modificato con successive leggi provinciali. L'assetto dell'ordinamento del maso è restato in ogni caso immutato nei suoi elementi essenziali. Tuttavia, si segnala come – a partire dall'entrata in vigore della l. prov. n. 10 del 1982 – le caratteristiche del fondo ai fini della costituzione del maso possono, in casi eccezionali, prescindere dalla presenza di una casa familiare<sup>53</sup>. Si tratta di una modifica rilevante, che mostra un iniziale ma significativo scostamento tra il modello tradizionale del maso e i nuovi bisogni dell'economia del territorio sud-tirolese.

Per quanto riguarda i criteri di assunzione, la regola del maggiorascato è risultata sempre confermata<sup>54</sup>. Gli influssi paritari della riforma del diritto di famiglia del 1975 si sono ripercossi soltanto in migliori condizioni per il coniuge<sup>55</sup> (ulteriormente favorito a seguito dell'entrata in vigore della l. prov. n. 5 del 1993<sup>56</sup>), il quale era agli ultimi posti nell'elenco degli eredi preferiti ai sensi del T.U. n. 8 del 1962.

Un ripensamento più incisivo della disciplina del maso è stato, invece, operato dalla l. prov. n. 17 del 2001, al fine di rispondere da un lato alla necessità di riallineare l'istituto alle trasformazioni economico-sociali del territorio alto-atesino e dall'altro di completarne l'adeguamento ai principi ispiratori della riforma nazionale del diritto di famiglia<sup>57</sup>. Tali obiettivi sono stati entrambi conseguiti “*attraverso una radicale rivalutazione della posizione della donna nell'ambito della intera disciplina del maso*”<sup>58</sup>.

In relazione al regime successorio, l'art. 13 ha eliminato ogni riferimento alla preferenza dell'erede di genere maschile e la regola del maggiorascato è stata così limitata alla sola preferenza dell'erede più anziano. Soltanto con la l. prov. n. 2 del 2010 anche quest'ultimo criterio è stato eliminato, e al suo posto la l. prov. n. 5 del 2018 ha previsto che, nel caso in cui vi siano più eredi con lo stesso grado di preferenza,

---

<sup>53</sup> Art. 1, comma 1, della l. prov. 26 marzo 1982, n. 10; eccezioni ulteriormente ampliate dall'art. 1 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 5

<sup>54</sup> Art. 18, comma 2, del T.U. n. 32 del 1978, non modificato fino alla sua abrogazione ad opera della l. prov. n. 17 del 2001.

<sup>55</sup> F. DIMORA, *Istituti giuridici tradizionali*, cit., p. 104.

<sup>56</sup> Art. 3 della l. prov. 24 febbraio 1993, n. 5.

<sup>57</sup> Così N. FERRUCCI, *La nuova legge provinciale sul maso chiuso*, cit., p. 86-87.

<sup>58</sup> *Ibidem*.

*“quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso”<sup>59</sup>.*

Il principio del maggiorascato risulta pertanto abrogato nella sua interezza, a favore di un criterio che non introduce una presunzione basata su meri dati anagrafici, quanto un giudizio concreto sull'effettiva capacità dell'erede di garantire la migliore produttività del fondo. In assenza di una specifica disposizione transitoria, il superamento del maggiorascato trova, tuttavia, applicazione soltanto per quelle successioni apertesesi a partire dall'entrata in vigore della l. prov. n. 17 del 2001 (per quanto riguarda la preferenza di genere) e dalla l. prov. n. 2 del 2010 (per quanto riguarda la preferenza di età), ferma restando per le altre successioni l'applicabilità, alla luce delle norme codicistiche<sup>60</sup>, della disciplina previgente.

### **3.2. Le riletture costituzionali dell'ordinamento dei masi**

Come l'evoluzione della normativa provinciale ha progressivamente registrato modifiche sempre più significative volte a adeguare un istituto tradizionale al nuovo contesto territoriale, la medesima tendenza si riscontra anche negli orientamenti della Corte costituzionale.

La giurisprudenza del Giudice delle leggi sulla disciplina del maso risale già ai primi anni di attività della Corte. Con la sentenza n. 4 del 1956<sup>61</sup> il paradigma tradizionale del maso, richiamato dall'art. 11 dello Statuto speciale, risulta 'costituzionalizzato', venendo assunta la tesi dottrinale per cui la norma statutaria avrebbe introdotto una 'deroga implicita' con cui il legislatore costituzionale avrebbe riconosciuto alle province autonome la possibilità di derogare a quei principi costituzionali il cui rispetto avesse impedito la reviviscenza del maso nei suoi attributi tradizionali<sup>62</sup>.

In quella sede la Corte rimarcò come il maso chiuso fosse *“un istituto con caratteristiche tutte particolari, come quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la compagine familiare e della "assunzione" di esso fondo come "maso chiuso" da parte di un unico soggetto, cui un sistema particolare - anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi - permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dello istituto”*. Si evidenziava, inoltre, come esso non avesse

<sup>59</sup> Art. 5, comma 1, l. prov. 19 aprile 2018, n. 5.

<sup>60</sup> In virtù della disciplina applicabile *ratione temporis* alle divisioni successorie alla luce dell'art. 757 c.c., vedi sul punto più diffusamente *infra* § 4.2. In un ambito affine, con la l. prov. n. 2 del 2020 sono state inoltre modificate le disposizioni transitorie della l. prov. n. 17 del 2001 precisando che *“[i]ndipendentemente dalla circostanza che l'assuntore o l'assuntrice del maso abbia assunto il maso a causa di morte o per atto tra vivi, trovano applicazione le disposizioni riguardanti la divisione ereditaria suppletoria vigenti al momento della morte del suo o della sua dante causa”* (art. 50, c. 1-bis, della l. prov. n. 2 del 2020).

<sup>61</sup> La q.l.c. aveva ad oggetto l'attribuzione al Pretore, con legge provinciale, della competenza a rideterminare il prezzo di assunzione del maso per violazione dell'art. 108 Cost. che riserva la materia giurisdizionale alla legge statale.

<sup>62</sup> Si tratta della tesi di Alberto Trabucchi (cfr. A. TRABUCCHI, *A proposito di costituzionalità dei masi chiusi*, in *Giur. it.*, fasc. 1, 1956, pp. 625 sgg e ID, *Il rinnovato riconoscimento legislativo del maso chiuso*, in *Giur. it.*, fasc. 4, 1954, pp. 180 sgg.), illustre civilista che collaborò alla stesura delle prime leggi provinciali sul maso nonché alla loro difesa nel primo contenzioso costituzionale; su tale tesi si veda – in senso critico poiché, a suo avviso, lesiva del principio di eguaglianza e contrastante con la necessaria tutela dei diritti fondamentali – D. PARIS, *Il maso chiuso nella giurisprudenza costituzionale*, cit., *passim*.

mancato di ricevere apprezzamenti favorevoli da parte di giuristi esperti in diritto agrario che lo considerarono *“utile dal punto di vista economico, per la remora che pone allo smembramento dei fondi, e dal punto di vista sociale, per l’apporto che può dare al mantenimento della compagine familiare e alla esistenza di una sana classe rurale”*. Di conseguenza veniva affermato che *“l’istituto dei masi chiusi [...] non può qualificarsi né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente fino alla emanazione di quel R.D. 4 novembre 1928, n. 2325”*.

Tale orientamento è confermato anche nelle pronunce degli anni immediatamente successivi<sup>63</sup>. Di particolare rilievo è la sentenza n. 40 del 1957, in cui era stata sollevata questione di legittimità costituzionale sugli artt. 16, 18 e 25 della l. prov. n. 1 del 1954 – che disciplinavano due elementi essenziali del maso, cioè i criteri di determinazione dell’assuntore e del prezzo di assunzione – per contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

Entrambe le questioni venivano rigettate in virtù della eccezionalità dell’ordinamento dei masi. Per quanto riguarda la regola del maggiorascato, il Giudice delle leggi affermò che *“[I]e esigenze di migliore produzione e gli scopi di natura familiare, di cui il legislatore costituzionale, con il maso chiuso, ha permesso il riconoscimento e la tutela per soddisfare le istanze della popolazione alto-atesina, ispirano tutto il regolamento dell’istituto. [La disciplina sulla divisione ereditaria], sulla base di una presunzione tratta da un fatto normale se non costante, designa come assuntore preferito colui che, essendo più a lungo vissuto accanto al titolare dell’azienda agricola, può di questa conoscere meglio di altri il più efficace sistema di conduzione e può avere un maggiore attaccamento al fondo avito”*. In relazione al prezzo di assunzione, si giustificò, invece, l’utilizzo del parametro reddituale e non venale, in quanto l’assuntore finché è titolare del maso *“non ha altro introito che quello del reddito che da esso ricava, restando così in condizione sostanzialmente uguale a quella dei coeredi”*.

L’impostazione originaria viene, tuttavia, abbandonata a partire dalla sentenza n. 505 del 1988, avente ad oggetto la legittimità dell’art. 29 del t.u. n. 32 del 1978, nella parte in cui esclude il diritto dei coeredi verso l’assuntore alla differenza tra ricavo derivante dall’esecuzione forzata del maso e prezzo di assunzione, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 44 Cost. In quella occasione veniva proposta una diversa lettura delle funzioni sottese alla disciplina del maso, sostenendo che *“[a]lla radice della norma sta la concezione della proprietà – sviluppata dalla cultura religioso-giuridica germanica – come dotazione o attrezzatura dell’ufficio al quale Dio ha chiamato il proprietario, costituendolo amministratore fiduciario del fondo al servizio del bene comune”*, a cui si correla un contesto sociologico *“incentrato sul maso chiuso come supporto economico di una ‘grande famiglia’, nella quale «il diritto di comandare discendeva di generazione in generazione insieme con la proprietà dei fondi ereditari» e “la successione*

---

<sup>63</sup> Cfr. sent. n. 5 del 1957 (relativa all’applicazione retroattiva della disciplina del maso alle divisioni intervenute durante il regime fascista); sent. n. 55 del 1964 (relativa alla potestà provinciale in materia di formazione e tenuta dell’albo degli esperti che svolgono il ruolo di ausiliari del giudice nel giudizio di determinazione del prezzo di assunzione); sent. n. 35 del 1972 (relativa alla legittimità costituzionale della disciplina nazionale dell’affitto dei fondi rustici, nella parte in cui regola anche l’affitto dei masi chiusi).



*a causa di morte, regolata dal diritto di primogenitura, non era soltanto una vicenda patrimoniale di mutamento del soggetto proprietario, ma aveva preminentemente il significato socio-politico di investitura nella qualità di capo del gruppo parentale*<sup>64</sup>.

In ragione di dette premesse, il mutamento culturale caratterizzato “[da]l declino della grande famiglia e dei costumi che ne salvaguardavano la compattezza distorce la funzione originariamente assegnata alla norma in esame”. Alla luce dei nuovi valori familiari nel contesto sud-tirolese, la previsione che esentava l’erede assuntore dal versare agli altri coeredi la differenza tra ricavo dell’esecuzione e prezzo di assunzione non è più idonea a garantire il miglior sfruttamento del fondo, stante l’affievolimento della coesione derivante dai rapporti di parentela, e *“piuttosto che sollecitare l’interesse dell’assuntore a perseverare nella fedele e diligente coltivazione del fondo e resistere a tentazioni speculative, il limite della volontarietà della vendita, non più radicato nell’intimo legame un tempo esistente tra lo spirito della famiglia e la conservazione della terra, [si trasforma] in un incentivo a una conduzione poco oculata o addirittura a comportamenti fraudolenti”*<sup>65</sup>.

Il Giudice delle leggi, tenendo anche conto dei primi mutamenti intervenuti nella legislazione provinciale<sup>66</sup>, ha rilevato, dunque, l’inattualità di una concezione prevalentemente comunitarista del maso (presidio della società agricola che caratterizzava il contesto tirolese fondata sulla centralità della famiglia come unità fondamentale del gruppo sociale), considerando le nuove necessità derivanti dall’imporsi anche nel contesto sud-tirolese delle ordinarie dinamiche proprie dell’economia di mercato (*i.e.* l’esecuzione forzata derivante dalla cattiva conduzione del fondo da parte dell’assuntore).

Nella giurisprudenza costituzionale successiva si omette, tuttavia, di continuare a valorizzare un riferimento esplicito alle mutate funzioni del maso. La sentenza n. 340 del 1996 – relativa alla legittimità costituzionale del medesimo art. 29 della l. n. 32 del 1978 (come modificato dalla l. prov. n. 10 del 1982), nella parte in cui non prevedeva il versamento ai coeredi della differenza tra ricavo derivante da espropriazione di pubblica utilità e prezzo di assunzione per contrasto con l’art. 3 Cost. – non conferma né contraddice la nuova ricostruzione operata dalla sentenza n. 505 del 1988. Il giudizio si sposta, infatti, dalla valutazione della coerenza della norma oggetto del giudizio con la funzione del maso per come si è evoluta nel contesto territoriale, alla verifica della giustificazione, in ragione della specifica funzione nell’ordinamento dei masi, della singola previsione discriminatoria. Alla luce di ciò, la Corte ha potuto sostenere che *“il criterio per cui deroghe all’eguaglianza davanti alla legge nella disciplina di posizioni costituzionalmente garantite, pur introdotte nell’esplicazione di una autonomia legislativa connotata da particolare specialità, come è quella*

---

<sup>64</sup> Sent. n. 505 del 1988, punto 2 del Cons. in diritto.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> Con la l. prov. n. 10 del 1982 il legislatore era intervenuto sul punto, seppur in modo non retroattivo e comunque non ancora soddisfacente rispetto al mutato contesto socio-economico.

della Provincia di Bolzano, in tanto possono giustificarsi sul piano costituzionale, in quanto trovino fondamento nella ratio della speciale regolamentazione in questione<sup>67</sup>.

A partire da tale pronuncia<sup>68</sup>, la Corte non ha pertanto più ritenuto che la previsione statutaria avesse di per sé sottratto dal sindacato della Corte la disciplina del maso nel suo insieme, ma ha invece proceduto a verificare di volta in volta se la singola previsione oggetto di censura di costituzionalità rappresentasse effettivamente un elemento essenziale di tale istituto, giustificato alla luce delle specificità della autonomia sud-tirolese<sup>69</sup>. In questa prospettiva, tuttavia, la rilevanza della natura anacronistica della disciplina del maso – che aveva invece carattere centrale nella motivazione della sentenza n. 505 del 1988 – ha assunto un peso secondario, in favore della verifica da parte della Corte della natura non discriminatoria della norma oggetto del giudizio a prescindere da ogni valutazione sul permanere dell'attualità della sua funzione.

#### 4. La natura anacronistica del maggiorascato

A sessant'anni di distanza dalla sentenza n. 40 del 1957, la Corte costituzionale è tornata a esprimersi su un elemento fondamentale della disciplina del maso, cioè i criteri di assunzione. Il Tribunale di Bolzano – con le ordinanze n. 256 del 2016<sup>70</sup> e n. 90 del 2019<sup>71</sup> – sollevò due questioni di legittimità costituzionale

<sup>67</sup> Sent. n. 340 del 1996, punto 4 del Cons. in diritto.

<sup>68</sup> Cfr. sent. n. 405 del 2006 (che ha accolto parzialmente la q.l.c. limitatamente all'illegittimità dell'esclusione dell'obbligo di denuncia in relazione ai trasferimenti di immobili assoggettati al vincolo di bene culturale, ritenendosi che tale adempimento non si ponesse in contrasto con la disciplina prevista per il maso chiuso in conformità con le tradizioni che caratterizzano tale istituto) e la sent. n. 173 del 2010 (che ha rigettato la questione relativa alla illegittimità costituzionale della previsione con legge statale dell'obbligo di previo esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie relative ai masi chiusi).

<sup>69</sup> In proposito si è parlato di una *moderna lettura costituzionale del maso*, che ne accentua il carattere funzionale a discapito di quello storico (così in D. PARIS, *op. ult. cit.*, pp. 208-209).

<sup>70</sup> La questione era stata sollevata nell'ambito di un giudizio del Tribunale di Bolzano – riguardante una successione apertasi pochi mesi prima dell'entrata in vigore della legge prov. n. 17 del 2001 (in cui pertanto continuava a trovare applicazione *ratione temporis* la preferenza per l'erede di genere maschile) – avente ad oggetto la domanda della figlia maggiore del *de cuius* di essere designata assuntrice del maso in ragione, fra l'altro, del fatto di essere l'unica tra i figli ad aver vissuto per un lungo periodo nel maso e a essere in ogni caso la persona meglio qualificata per la conduzione dello stesso. Il giudice *a quo* di conseguenza – rilevando che l'art. 18 del T.U. n. 32 del 1978 non ammettesse altra interpretazione se non quella di una preferenza del figlio maschio sulla figlia femmina – sollevava questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la previsione operava “*in modo irragionevole una discriminazione in danno delle donne*”.

<sup>71</sup> Il caso da cui origina la seconda questione risulta invece più complesso del precedente. A seguito della morte del padre *ab intestato* nel 24 giugno 1967 i tre figli avevano dapprima gestito congiuntamente il maso di famiglia e successivamente, con i proventi dello stesso, avevano acquistato e attribuito in via esclusiva al figlio e alla figlia minore due ulteriori masi. Nel 2011 – a seguito della richiesta del primogenito di trasferire in suo favore la sua quota di proprietà del maso ereditario in virtù di un presunto accordo intervenuto tra gli stessi al momento dell'acquisto del primo maso – il fratello minore negava la sussistenza di tale accordo e chiedeva di essere dichiarato unico assuntore del maso ereditario, in quanto in possesso dei migliori requisiti per la conduzione personale dell'azienda agricola rispetto al figlio maggiore. Il primogenito ricorreva, dunque, in giudizio chiedendo che venisse dichiarato assuntore in virtù della disciplina dell'art. 18 del T.U. n. 8 del 1962 (applicabile *ratione temporis* stante la data del decesso del *de cuius*), mentre il fratello minore domandava in via riconvenzionale di essere dichiarato assuntore.

sulla regola del maggiorascato per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto comportante rispettivamente una ingiustificata discriminazione tra uomini e donne e una irragionevole preferenza automatica dell'erede più anziano.

Seppure fosse intervenuta l'abrogazione della regola del maggiorascato ad opera delle leggi provinciali n. 17 del 2001 e n. 2 del 2010, trovava ancora applicazione nei giudizi *a quo* la tradizionale preferenza dell'erede maschio più anziano in ragione dell'efficacia intertemporale ricavabile dalle norme codicistiche che individuano come momento rilevante l'apertura della successione. Come già ricordato, con le sentenze n. 193 del 2017 e n. 15 del 2021 la Corte costituzionale ha accolto entrambe le questioni, attraverso un'articolata ricostruzione dell'evoluzione storica del maso e il riconoscimento del contrasto nel contesto attuale tra maggiorascato e principio di eguaglianza.

Ciò nonostante, né le pronunce della Corte, né le ordinanze di remissione fanno esplicito riferimento alla natura anacronistica del maggiorascato o del maso. In entrambi i casi, tuttavia, si può rilevare come l'evoluzione temporale abbia assunto un ruolo decisivo ai fini della decisione adottata<sup>72</sup>. In particolare, sono valorizzati – seppur in modo differente nelle due pronunce<sup>73</sup> – gli indici che la giurisprudenza (e di conseguenza la dottrina) hanno ricondotto alla categoria dell'anacronismo, cioè l'evoluzione dei valori costituzionali, del contesto fattuale socio-economico e del quadro normativo.

#### **4.1. Gli indici dell'anacronismo: l'evoluzione della coscienza costituzionale e del contesto socio-economico e culturale**

L'*iter* argomentativo delle due pronunce indugia sull'inattualità del maggiorascato in relazione al mutamento della coscienza costituzionale e del contesto socio-economico e culturale. In esse l'evoluzione del contesto non assume, tuttavia, lo stesso peso.

La sentenza n. 193 del 2017 dà ampliamento conto della natura pre-statuale del maso chiuso, fondata sulle diuturne tradizioni esistenti nel territorio tirolese<sup>74</sup>. Il riconoscimento del maso come 'ordinamento' –

---

Il giudice bolzanino sollevava, dunque, questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 18 del testo unico sull'ordinamento dei masi chiusi, ritenendo che la regola del maggiorascato violi il principio di ragionevolezza in quando accorda una "preferenza in modo automatico, sulla base del mero dato anagrafico, senza prevedere alcuna valutazione di merito circa l'idoneità in concreto dell'assuntore a coltivare ed a condurre il maso".

<sup>72</sup> Per la sent. n. 193 del 2017 lo riconoscono A. LONGO, *Maso chiuso. Tempo, pluralismo ed eguaglianza*, cit. e G.P. DOLSO, *Pluralismo sociale e principi supremi*, cit.; analogamente (anche con riferimento alla sent. n. 15 del 2021 V. MARCENÒ, *Il Giudice delle leggi in ascolto*, cit.

<sup>73</sup> La significativa differenziazione degli *iter* argomentativi delle due sentenze è stata evidenziata anche in G.P. DOLSO, *La Corte costituzionale dichiara illegittima una "discriminazione" in base all'età*, cit.

<sup>74</sup> La Corte afferma come il maso chiuso si inquadri "in una particolare ipotesi normativa in cui è l'assetto giuridico a doversi conformare a quello sociale e alla sua evoluzione", essendo l'istituto "fenomeno emblematico del pluralismo economico, sociale e giuridico che permea la Carta costituzionale" (cfr. punto 4.1 del Cons. in diritto). tesi pienamente corrispondente con la ricostruzione dottrinale degli assetti proprietari collettivi proposta da Paolo Grossi (si veda, per tutti, P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Quodlibet, Macerata, 2019).

espressione del pluralismo giuridico garantito dalla Costituzione – sembrerebbe dunque fornire una legittimazione autonoma direttamente derivante da *regole ab immemorabili* diffuse sul territorio tirolese<sup>75</sup>.

La Corte chiarisce, inoltre, i limiti del recepimento da parte dell'ordinamento nazionale della disciplina dei masi, specificando come *“la tutela accordata a particolari istituti come il maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità [...] e che comunque non comportano la lesione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, quale la parità tra uomo e donna”*<sup>76</sup>. Si tratta di un'estensione dei limiti posti dalla sentenza n. 340 del 1996, volta a ulteriormente precisare come il precedente orientamento della Corte – formulato nella sentenza n. 40 del 1957 – *“non può essere oggi condiviso alla luce del principio di parità tra uomo e donna, il quale assume primazia indefettibile nella valutazione degli interessi di rango costituzionale sottesi all'esame della presente questione”*<sup>77</sup>.

In questo modo, l'evocazione del principio supremo di eguaglianza – sotto il profilo della parità tra uomo e donna – sembrerebbe escludere la necessità di specifiche considerazioni sull'attualità o inattualità della norma nel contesto sud-tirolese, comportando altresì un appiattimento del contesto di riferimento sul livello nazionale<sup>78</sup>. Tuttavia, la Corte si premura di precisare come *“[l']evoluzione sociale e normativa intervenuta dopo la richiamata sentenza n. 40 del 1957 è inequivocabile, così da ritenere irreversibilmente superata l'applicazione del maggiorascato [...], la quale risulta quindi in contrasto con l'art. 3 Cost.”* La disciplina del maso, dunque, risulterebbe in contrasto con la Costituzione nella misura in cui il principio di parità tra uomo e donna, concretizzato alla luce *evoluzione sociale e normativa*, renda il maggiorascato *irreversibilmente superato*. In questo modo, l'argomento dell'anacronismo sembra essere recuperato, seppur in relazione alla concretizzazione del principio di eguaglianza rispetto alle caratteristiche del caso concreto.

Dei mutamenti sociali e normativi si dà, tuttavia, conto nella pronuncia in modo piuttosto sintetico. Rispetto ai cambiamenti valoriali e socio-economici, le considerazioni della Corte si limitano semplicemente a ripetere quanto già detto nella sentenza n. 505 del 1988, cioè che sia stata ormai superata una *“concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale”*<sup>79</sup>.

---

<sup>75</sup> Per un inquadramento più generale della problematica del riconoscimento di ordinamenti interni da parte di norme di rango costituzionale (in questo caso operato dalla l. cost. n. 5 del 1948) e conformità ai principi costituzionale si veda, di recente, D. MARTIRE, *Pluralità degli ordinamenti giuridici e Costituzione repubblicana*, Jovene, Roma, 2020, a cui si rinvia per la bibliografia di riferimento.

<sup>76</sup> Sent. n. 193 del 2017, punto 4.1 del Cons. in diritto.

<sup>77</sup> Punto 4.2 del Cons. in diritto.

<sup>78</sup> Tale impostazione è stata salutata con favore, in quanto l'evocazione del principio supremo di parità tra uomo e donna rappresenterebbe un *“argine più solidamente fondato di quello che riposa sulla constatazione della mera inattualità della legge”* (G.P. DOLSO, *Pluralismo sociale e principi supremi*, cit., p. 10). L'irrelevanza della ricostruzione delle trasformazioni del maso è ribadita anche in G.P. DOLSO, *La Corte costituzionale dichiara illegittima una “discriminazione” in base all'età*, cit., pur sollevandosi qualche perplessità sull'intreccio nella sentenza n. 193 del 2017 tra *obiter dicta* e passi necessari ai fini della decisione.

<sup>79</sup> Punto 4.2 del Cons. in diritto.

Un'argomentazione più lineare si riscontra invece nella sentenza n. 15 del 2021. Dopo avere indicato la finalità del principio del maggiorascato, identificandola nella *“individuazione dell'unico assuntore del maso”*<sup>80</sup> (cioè in un elemento essenziale della disciplina del maso stesso, come riconosciuto nella sentenza n. 40 del 1957), la Corte sottolinea come la più moderna disciplina normativa – che ha superato il principio del maggiorascato<sup>81</sup> – mostri *“il respiro di una previsione generale e flessibile, fedele ai moderni tratti distintivi dell'istituto, conforme ai principi costituzionali fondamentali e in sintonia con le stesse regole dell'ordinamento civile”*<sup>82</sup>.

Sulla scorta del riconoscimento della funzione del principio del maggiorascato e al contempo dell'individuazione di una possibile alternativa a tale principio, il Giudice delle leggi procede a verificare la conformità dello stesso al principio di eguaglianza, sotto il profilo della non discriminazione sulla base dell'età. In merito la Corte costituzionale sembra rifuggire da qualsivoglia generalizzazione sulla natura discriminatoria del maggiorascato, ma anzi afferma come *“l'automatica differenziazione sulla base del criterio dell'età in tanto può risultare ragionevole, e per questo non discriminatoria, in quanto evidenzia una giustificazione e risulti, nello specifico, coerente con le finalità proprie dell'istituto regolato, quale viene plasmato dall'evoluzione economico-sociale”*<sup>83</sup>. Si tratta cioè di applicare anche in questo caso la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia automatismi<sup>84</sup>.

La Corte procede pertanto a verificare gli indici che possano determinare l'avvenuto mutamento del contesto sociale e l'assenza di una corrispondenza del principio di maggiorascato all'*id quod plerumque accidit*, cioè se il principio del maggiorascato sia divenuto o meno nel contesto attuale anacronistico. Richiamando la posizione espressa nella sentenza n. 40 del 1957<sup>85</sup>, si afferma come quest'ultima, *“seppur sostenibile in un'epoca caratterizzata dal normale perpetuarsi del mestiere fra componenti della famiglia, e in specie dagli ascendenti ai discendenti, non può certamente essere riproposta nell'attuale contesto economico-sociale”*<sup>86</sup>. Ai fini dell'individuazione dell'assuntore unico del maso non è rilevante l'età dei coeredi, ma quel che conta *“è il tempo effettivo che un soggetto abbia ivi trascorso e quanto si sia dedicato alle attività dell'azienda e alla specializzazione nella sua conduzione”*, poiché solo quest'ultimo garantisce una migliore utilizzazione dell'azienda agricola e

---

<sup>80</sup> Sentenza n. 15 del 2021, punto 4.2 del Cons. in diritto. Il Giudice delle Leggi, peraltro, si premura di verificare se l'eventuale dichiarazione di illegittimità della normativa del 1962 non comporti una lacuna della disciplina del maso tale da impedire che si possa addivenire alla individuazione di un unico assuntore, principio fondamentale – come già richiamato – dell'istituto del maso chiuso, individuando quale norma di risulta la facoltà – prevista dall'art. 14, secondo comma, della l. prov. Bolzano n. 17 del 2001 da estendere secondo alla Corte anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore di tale previsione – del giudice di designare, sentiti gli eredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona *“che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso”*.

<sup>81</sup> Cfr. § 3.1.

<sup>82</sup> Punto 4.2 del Cons. in diritto.

<sup>83</sup> Punto 4.3 del Cons. in diritto.

<sup>84</sup> Sul punto i riferimenti di giurisprudenza e dottrina – specie negli ultimi anni – sono diventati ormai numerosissimi. Si veda, anche per i relativi richiami, la recente monografia L. PACE, *L'adeguatezza della legge e gli automatismi. Il giudice delle leggi fra norma «astratta» e caso «concreto»*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.

<sup>85</sup> Già illustrata *supra* § 3.2.

<sup>86</sup> Sent. n. 15 del 2021, punto 4.4 del Cons. in diritto.

un maggior attaccamento al fondo. L'avanzamento tecnologico nella produzione agraria ha, inoltre, profondamente indebolito i presupposti del maggiorascato, in quanto “*rend[e] essenziale la preparazione tecnico-specialistica nella gestione, mentre [a] apparire superata la trasmissione – peraltro meramente ipotetica – di competenze da una generazione all'altra*”<sup>87</sup>. In altre parole, una presunzione assoluta – come quella posta dalla regola del maggiorascato – risulta ormai anacronistica, mentre è solo la verifica in concreto delle capacità produttive degli eredi a poter risultare legittima.

Per valutare se perduri la ragionevolezza del principio del maggiorascato, la pronuncia si sofferma, pertanto, sulle caratteristiche del mestiere dell'agricoltore e sul suo rapporto con la dimensione familiare, sull'accresciuta rilevanza delle competenze professionali in ambito agricolo e sull'evoluzione tecnologica dei mezzi di coltivazione. In questa prospettiva la sentenza qui in commento – a differenza dei più recenti precedenti della Corte in materia di masi – sembra così recuperare l'approccio adottato nella sentenza n. 505 del 1988, in cui al rispetto dell'autonomia sud-tirolese si affianca il riconoscimento delle mutate funzioni dell'istituto, evidenziandone il superamento dei caratteri familistici e valorizzando la dimensione di tutela dell'agricoltore e del territorio<sup>88</sup>.

#### **4.2. Segue. Il mutamento del quadro normativo e la peculiarità dell'anacronismo di una norma abrogata ancora applicabile**

Oltre al cambiamento del contesto socio-economico, anche l'intervenuta trasformazione della normativa provinciale – che ha comportato la progressiva abrogazione del maggiorascato<sup>89</sup>, seppur applicabile soltanto alle successioni apertesesi a seguito dei soprarichiamati interventi normativi – concorre a determinare la riconducibilità del principio del maggiorascato alla categoria dell'anacronismo. Anche questo aspetto è, tuttavia, valorizzato dalle due pronunce in modo differenziato.

La sentenza n. 193 del 2017, nonostante una lunga premessa sull'evoluzione dell'ordinamento dei masi<sup>90</sup>, non trae da essa alcuna conseguenza ai fini della giustificazione del maggiorascato. In particolare, il riconoscimento dell'abrogazione della preferenza dell'erede di genere maschile da parte della l. prov. n. 17 del 2001 non appare centrale per la decisione, limitandosi la Corte ad affermare in un inciso come tale novella sia stata adottata non a caso stante il carattere inattuale del principio del maggiorascato<sup>91</sup>. Anche

---

<sup>87</sup> *Ibidem*.

<sup>88</sup> Si può notare come le motivazioni delle due pronunce siano state redatte da due illustri maestri del diritto civile (rispettivamente Luigi Mengoni ed Emanuela Navarretta, di cui la pronuncia in commento rappresenta la prima decisione di cui è stata redattrice), potendosi riconoscere un comune stile derivante dal proficuo dialogo tra prospettiva civilistica e costituzionalistica; sul punto si veda E. NAVARRETTA, *Diritto civile e diritto costituzionale*, in *Rivista di diritto civile*, 2012, pp. 643 sgg.

<sup>89</sup> Si tratta di un altro dei possibili indici dell'anacronismo di una norma, si veda *supra* § 2.2.

<sup>90</sup> Cfr. punto 3 del Cons. in diritto.

<sup>91</sup> Punto 4.2 del Cons. in diritto.

rispetto all'evoluzione normativa in materia di parità tra uomo e donna si fa riferimento soltanto a un elenco di misure avente carattere nazionale<sup>92</sup> e, dunque, non chiaramente riferibile alle specificità del contesto sud-tirolese.

Nella sentenza n. 15 del 2021 il mutamento del quadro normativo trova invece la sua naturale collocazione nell'ambito della giustificazione dell'irrazionalità dell'automatismo per mancata corrispondenza alla normalità degli eventi reali a seguito della loro evoluzione diacronica. Il Giudice delle leggi afferma, infatti, come “*nell'adeguarsi dell'evoluzione economico-sociale, lo sviluppo normativo dell'istituto del maso chiuso abbia tradotto le finalità che esso persegue, nella sua moderna configurazione, in criteri preferenziali di attribuzione del diritto di assunzione incentrati sull'effettivo attaccamento al maso e sulla competenza professionale nella gestione aziendale*”<sup>93</sup>. Si rileva così una effettiva congruenza tra intervento del legislatore provinciale e mutamento del contesto economico sociale e, pertanto, delle finalità dell'istituto del maso chiuso.

Quest'ultima decisione consente di aggiungere un'interessante riflessione in merito alle particolarità dell'anacronismo di una norma già abrogata dal legislatore ma ancora da applicare in sede di giudizio. A tal proposito, la Corte rileva in primo luogo come il contesto di riferimento per la valutazione dell'anacronismo risulti quello applicativo e non un momento antecedente, anche quando la norma che trova applicazione nel giudizio *ratione temporis* non sia quella in vigore, ma una norma già abrogata<sup>94</sup>. Nel caso di specie l'applicabilità del testo unico sul maso chiuso – sul quale, per gli aspetti qui rilevanti, erano intervenute le già richiamate novelle del 2001 e del 2010 – era stata, infatti, determinata, alla luce del principio *tempus regit actum*, dall'art. 757 c.c.<sup>95</sup>, che prevede la *fictione iuris* della retroattività degli effetti della divisione successoria al momento dell'apertura della successione e la conseguente applicabilità della disciplina allora in vigore<sup>96</sup>.

A riguardo il Giudice delle leggi ha molto convincentemente ritenuto che la finzione può senz'altro operare in relazione agli effetti civilistici della divisione, ma non può determinare l'applicazione al

---

<sup>92</sup> Si tratta delle leggi “9 febbraio 1963, n. 66 (*Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni*); 19 maggio 1975, n. 151 (*Riforma del diritto di famiglia*) e 9 dicembre 1977, n. 903 (*Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro*)” (v. punto 4.2 del Cons. in diritto), nessuna delle quali, peraltro, direttamente riferibile al lavoro femminile nel contesto agricolo montano.

<sup>93</sup> Punto 4.5 del Cons. in diritto.

<sup>94</sup> Riguardo la difficoltà di determinare l'efficacia nel tempo del mutamento del significato e della portata della normativa oggetto del sindacato per effetto del progresso tecnologico e di modificazioni del contesto socio-economico riconosciuto in un giudizio di legittimità costituzionale si veda M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Verona, 2000, pp. 212 sgg. In una situazione analoga – seppure risalente nel tempo – la Corte aveva dichiarato l'anacronismo del trattamento sfavorevole in sede successoria nei confronti dei figli dei binubi a seguito dell'abrogazione non retroattiva da parte della riforma del diritto di famiglia del 1975 (cfr. sent. n. 153 del 1979). Tale caso presenta un ulteriore elemento di somiglianza con la sentenza in commento, in quanto l'evocazione dell'anacronismo è servita a superare un precedente della Corte (sent. n. 189 del 1970) che aveva dichiarato infondata la medesima questione.

<sup>95</sup> La disciplina applicabile *ratione temporis* alla divisione ereditaria è – secondo consolidata giurisprudenza di Cassazione – quella del momento di apertura della successione (cfr. *ex multis* sent. Cass. civ., sent. n. 5950 del 2016, Cass. civ. sent. n. 8746 del 2012).

<sup>96</sup> Sull'applicabilità dell'art. 757 c.c. all'assunzione del maso si veda diffusamente il punto 2 del Cons. in diritto.

momento del giudizio di una norma divenuta nel presente irragionevole e dunque in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Alla tesi di una delle parti per cui “*il giudizio di legittimità costituzionale dovrebbe svolgersi in un’ottica storica riferita al momento dell’apertura della successione*”, la Corte ha potuto agevolmente affermare che “*è nel presente che si svolge il suddetto giudizio che non può tollerare una differenziazione, ove questa nell’attualità dovesse palesarsi come discriminatoria*”<sup>97</sup>.

In presenza di una norma abrogata ma con effetti non retroattivi – una volta chiarito che il contesto di riferimento per il sindacato di ragionevolezza è il presente e non il passato – il riconoscimento dell’anacronismo risulta per la Corte particolarmente agevolato. La disposizione abrogante, seppur non eserciti i propri effetti per i casi in cui non risulta applicabile *ratione temporis*, rappresenta comunque un fatto che il Giudice delle leggi può tenere in considerazione per dedurre l’intervenuto mutamento del contesto applicativo.

Per ritenere anacronistica la norma abrogata sarà necessario soltanto indagare le ragioni che ne hanno plausibilmente portato all’abrogazione (*i.e.* se il legislatore abbia effettivamente ritenuto la norma anacronistica) e se non vi siano motivi legittimi (tra cui in particolare la tutela dell’affidamento) per cui il legislatore non ne abbia esteso retroattivamente gli effetti<sup>98</sup>. Soltanto argomentando sulle ragioni per cui non condivida il giudizio del legislatore sull’anacronismo e sulla coerenza sistematica del quadro normativo sopravvenuto – e pertanto con un onere motivazionale aggravato – la Corte potrebbe non riconoscere l’irragionevolezza della mancata estensione retroattiva degli effetti della norma abrogata<sup>99</sup>.

Tale tesi parrebbe così responsabilizzare il legislatore, chiamandolo di norma a prevedere l’efficacia retroattiva dell’abrogazione quando rimuove un anacronismo. Di ciò il legislatore provinciale sembra, tuttavia, non tener in alcun modo conto in materia di masi, avendo anzi di recente modificato in senso contrario con la l. prov. n. 2 del 2020 la disposizione transitoria sulla normativa applicabile in materia di divisione suppletoria<sup>100</sup>.

---

<sup>97</sup> Punto 4.3 del Cons. in diritto.

<sup>98</sup> In un risalente precedente la Corte non ha riconosciuto l’anacronismo e non ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in ragione della discrezionalità del legislatore – dell’indisponibilità dei beni costituenti patrimonio familiare sino allo scioglimento del matrimonio, in quanto – pur essendo stata abrogata dalla riforma del 1975 – in quella sede il legislatore aveva espressamente limitato l’efficacia retroattiva di tale previsione (cfr. sent. n. 18 del 1992).

<sup>99</sup> Si può, dunque, che si tratti di uno di quei casi in cui il principio di ragionevolezza tenda a imporre – almeno *prima facie* – un’applicazione retroattiva della norma (v., seppure in un contesto differente, L. CARLASSARE, *L’eguaglianza nel diritto intertemporale*, in *Diritto intertemporale e rapporti civilistici*, Napoli, 2013, p. 403 che afferma come “[u]n problema di eguaglianza si può anzi presentare in senso inverso, a causa del mancato adeguamento della normativa esistente alle situazioni che evolvono e non tollerano il persistere di discipline divenute incongrue”).

<sup>100</sup> “*Indipendentemente dalla circostanza che l’assuntore o l’assuntrice del maso abbia assunto il maso a causa di morte o per atto tra vivi, trovano applicazione le disposizioni riguardanti la divisione ereditaria suppletoria vigenti al momento della morte del suo o della sua dante causa*” (art. 50, comma 1-bis, della l. prov. n. 17 del 2001).



### 4.3. La complessa rilevanza del ‘fattore tempo’ nella giurisprudenza costituzionale sul maggiorascato

Alla luce della ricostruzione prospettata, si può riconoscere un ruolo centrale del ‘fattore tempo’ nella giurisprudenza costituzionale in materia di maggiorascato. In particolare, gli argomenti adottati dalle due sentenze sembrano riconducibili alla categoria dell’anacronismo, per come delineata dalla dottrina costituzionale. Le differenze nella struttura delle motivazioni adottate comportano, tuttavia, una diversità di utilizzo di tale argomento.

La sentenza n. 193 del 2017 risulta espressione di una concezione particolarmente articolata – e a tratti contraddittoria<sup>101</sup> – del ruolo del tempo nel diritto<sup>102</sup>. Interpretazione, ricostruzione dogmatica e giudizio di legittimità costituzionale appaiono così collassare: le regole “*nel tempo acquistano un significato diverso in virtù della interpretazione evolutiva*” e al contempo “*proprio la persistenza dell’istituto ne comporta una evoluzione*”, ma alla fine lo stesso giudice – anche se abbandona la logica classica<sup>103</sup> – si trova più prosaicamente a doversi confrontare con la norma oggetto della questione di legittimità costituzionale, la quale è proprio quella regola del maggiorascato che è rimasta nei secoli immutata. In altre parole, le campiture teoriche sul ruolo del tempo nel diritto sembrano essere prive di effettive conseguenze giuridiche (anche – e ciò forse può destare qualche stupore – per la stessa Corte che dapprima con tanta enfasi le propone).

Si può così concordare con chi ha ritenuto che tali premesse non fossero altro che un (lungo) *obiter dictum*<sup>104</sup>, non direttamente rilevante ai fini della decisione adottata. Se non che proprio i medesimi elementi di trasformazione nel tempo dell’ordinamento dei masi sono recuperati dal Giudice delle leggi per contestualizzare l’applicazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della non discriminazione tra uomo e donna, e per giustificare l’*overruling*<sup>105</sup> rispetto alla sentenza n. 40 del 1957. Viene così ripresa la struttura dell’argomento dell’anacronismo, seppure con le incongruenze già richiamate nei paragrafi precedenti.

---

<sup>101</sup> Lo riconosce G.P. DOLSO, *Pluralismo sociale e principi supremi*, cit. e A. LONGO, *Maso chiuso. Tempo, pluralismo ed eguaglianza*, cit.

<sup>102</sup> Fondare una decisione sulle caratteristiche proprie dell’evoluzione del diritto nel tempo, cioè sul rapporto tra continuità e discontinuità del fenomeno giuridico, apre inevitabilmente a maggiori margini di incertezza rispetto a una concezione formalistica e statica del diritto, la quale tuttavia rischia al contempo di essere inadeguata a fronte del mutamento degli assetti sociali e delle forme di legittimazione della giustizia costituzionale nel costituzionalismo contemporaneo (cfr. A. LONGO, *Tempo, Interpretazione, Costituzione, Vol. 1*, II ed., Napoli, 2016 e già C. PINELLI, *Variazioni su stabilità e mutamento*, cit.). L’analisi del diritto tra continuo e discontinuo risulta peraltro una prospettiva di analisi classica, non estranea neppure alla dottrina civilistica (si veda già S. PUGLIATTI, *Continuo e discontinuo nel diritto*, 1954, ripubblicato in Id, *Grammatica e diritto*, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 79 sgg.). Si tratta, tuttavia, di problematiche teoriche di grande momento, a cui in questa sede non potranno che essere fatti soltanto alcuni superficiali cenni.

<sup>103</sup> In dottrina è stato riscontrato come la sentenza n. 193 del 2017 possa segnare un abbandono della logica classica in favore di un approccio hegeliano al diritto “*che, non senza fatica e andamenti ondivaghi, tiene insieme discontinuo e continuo, nomopoiesi ed ermeneutica, sistema e società*” (così A. LONGO, *Maso chiuso. Tempo, pluralismo ed eguaglianza*, cit., p. 15).

<sup>104</sup> Agli *obiter dicta* delle sentenze n. 193 del 2017 e n. 15 del 2021 è dedicato il recente articolo di G.P. DOLSO, *La Corte costituzionale dichiara illegittima una “discriminazione” in base all’età*, cit.

<sup>105</sup> Si è parlato di “*overruling tramite anacronismo legislativo*” (A. LONGO, *op. ult. cit.*, pp. 11 sgg.).

A tal proposito appare difficile non condividere l'affermazione di chi in dottrina ha ritenuto che la Corte costituzionale rischi in questo modo di dare comunque luogo *“a decisioni non rigidamente predeterminate od obbligate, comunque non del tutto prevedibili e, sotto diversi aspetti, contestabili”*<sup>106</sup>. A prescindere dalla possibilità (e dalla desiderabilità) che il giudizio di legittimità costituzionale sia del tutto prevedibile e incontestabile, sono infatti proprio l'opacità delle premesse teoriche e l'assenza di criteri condivisi per l'accertamento di un anacronismo<sup>107</sup> ad aggravare ulteriormente tali problematiche.

Diversamente la sentenza n. 15 del 2021 – pur non facendone espressamente menzione – sembra poter essere pienamente ricondotta alla struttura argomentativa dell'anacronismo. L'assenza di particolari passaggi generali sull'impatto del tempo sull'ordinamento dei masi ha favorito in questa sede un'argomentazione più strettamente basata sulle peculiarità del caso concreto, mettendo in luce come l'evoluzione dei diversi fattori che caratterizzano il contesto territoriale abbia portato all'inattualità del principio del maggiorascato<sup>108</sup>.

Anche in questa pronuncia si possono riscontrare le difficoltà tipiche connesse all'applicazione dell'anacronismo come tecnica argomentativa, la quale – come si è detto – non presenta strutture logiche definite (essendo caratterizzata da un apprezzamento di fatto non interamente predeterminabile), né una terminologia univoca e neppure chiari confini tra giudizio di merito riservato al legislatore e sindacato di legittimità costituzionale. L'intervento abrogativo del legislatore provinciale consolida, tuttavia, la decisione della Corte, riducendone gli spazi di discrezionalità e rendendo questo un “caso facile”, in cui il giudice può fondare la propria motivazione sulle medesime ragioni che hanno determinato l'intervento normativo. In questo modo la Corte assume un riferimento più certo per la sua decisione e garantisce *“il mantenimento di un dialogo con il legislatore”*<sup>109</sup> attraverso un processo di mutua influenza nell'applicazione dei principi costituzionali.

---

<sup>106</sup> G.P. DOLSO, *Pluralismo sociale e principi supremi*, cit., p. 10.

<sup>107</sup> Un invito alla Corte ad attenersi - in casi analoghi - a criteri predeterminati si rinviene in N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della coscienza sociale, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, 2017, fasc. 4, p. 14).

<sup>108</sup> La diversità di stile argomentativi della sentenza n. 15 del 2021 rispetto alla sentenza n. 193 del 2017 è stata criticata in quanto non consente un confronto con *“[l']impianto concettuale del precedente, ancorato al complesso rapporto tra diritto di fonte normativa e diritto come espressione della società”* (G.P. DOLSO, *La Corte costituzionale dichiara illegittima una “discriminazione” in base all'età*, cit., p. 13). Lo stesso Autore indica invece la necessità che, al contrario, la Corte avesse reso espliciti i punti di distanza con l'impostazione concettuale e valoriale della decisione più risalente. Secondo chi scrive, può tuttavia salutarsi con favore il pragmatismo che caratterizza quest'ultima pronuncia e la limitazione in motivazione delle considerazioni non necessarie alla decisione (che possono invece trovare più propriamente la loro collocazione in sede dottrinale).

<sup>109</sup> Così, anche in riferimento alle sentenze in commento, V. MARCENÒ, *Il Giudice delle leggi in ascolto*, cit., p. 385.

## 5. Dall'anacronismo del maggiorascato alle nuove funzioni sociali del maso

Sulla scorta degli argomenti sviluppati nei precedenti paragrafi, si può dunque ritenere che la più recente giurisprudenza costituzionale sul maso abbia riconosciuto – seppure indirettamente – l'anacronismo delle tradizionali regole poste a fondamento della disciplina dell'assunzione del maso.

Viene di conseguenza da chiedersi se dall'anacronismo della regola del maggiorascato possano ricavarsi argomenti a favore di un riconoscimento dell'anacronismo dell'intero istituto. Al riguardo, si deve preliminarmente precisare come la nozione di anacronismo fin qui incontrata, sviluppata prevalentemente dalla letteratura in materia di giustizia costituzionale, sembri limitare alla sola norma – e non a un istituto nel suo complesso – l'oggetto della qualificazione come anacronismo.

La ricostruzione dogmatica delle pronunce costituzionali richiede, tuttavia, anche una nozione più estesa, idonea a verificare la portata espansiva delle motivazioni offerte dalla Corte. Possiamo, dunque, in questa sede qualificare un istituto come anacronismo, quando esso – a seguito di mutamenti del contesto valoriale, fattuale e/o normativo – non eserciti più alcuna funzione e sia pertanto inattuale. Al fine di accertare l'anacronismo del maso, è dunque necessario valutare quale sia la funzione da esso assunta nel nuovo contesto sociale.

A tal proposito, si deve osservare come nella sentenza n. 193 del 2017 la funzione del maso emerga con scarsa chiarezza e le poche indicazioni in merito sembrano essere di segno prevalentemente negativo. Partendo dalla tradizionale considerazione per cui l'istituto sia rivolto a consentire la realizzazione della *migliore produzione agricola* e a soddisfare *scopi di natura familiare*, la decisione si limita a precisare come la ancora attuale “*esigenza obiettiva di mantenere indiviso il fondo*” (esigenza che non è chiaro se sia riferita alle necessità della produzione agricola o del nucleo familiare) risultava associata a “*una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale*”<sup>110</sup>. Il Giudice delle leggi – nel riconoscere l'intervenuta evoluzione del maso chiuso – non precisa, dunque, quali siano le attuali funzioni di tale istituto.

Al contrario, nella sentenza n. 15 del 2021 esse emergono con maggior precisione. Si afferma, infatti, che la regola del maggiorascato “*non pregiudica soltanto l'interesse della persona discriminata, ma lo stesso istituto del maso e, dunque, la tutela oggettiva del res frugifera, di cui tradisce le finalità: l'efficienza dell'azienda, che è garanzia della stessa indivisibilità, e la connessione con la compagine familiare che, nei passaggi in via successoria, non può tollerare discriminazioni da tempo superate nell'ambito giusfamiliare*”<sup>111</sup>.

Il Giudice delle leggi, dunque, da un lato procede a confermare l'evoluzione delle funzioni del maso (divenute incompatibili con una concezione patriarcale della società), dall'altro chiarisce come tale

---

<sup>110</sup> Sent. n. 193 del 2017, punto 4.6 del Cons. in diritto.

<sup>111</sup> Sent. n. 15 del 2021, punto 4.6 del Cons. in diritto.

transizione porti a una diversa incidenza delle esigenze della produzione rispetto agli scopi familiari. A differenza che nel passato, in cui il maso rappresentava una forma di autonomia locale (e non una semplice fattoria) da cui sorgeva l'orgoglio della *Tirolitas*<sup>112</sup>, la finalità prevalente del maso è divenuta nell'odierno paradigma la *tutela oggettiva della res frugifera*, cioè dell'azienda agraria più che della comunità familiare.

Nella medesima sentenza si riscontrano, inoltre, ulteriori considerazioni sulle funzioni del maso in relazione a una seconda questione di legittimità, avente ad oggetto i criteri di determinazione del prezzo di assunzione<sup>113</sup>. Pur rappresentando un mero *obiter dictum* – stante la dichiarata inammissibilità della questione per parzialità della ricostruzione del quadro normativo rilevante – la Corte, infatti, coglie l'occasione per precisare come tale prezzo “*non deve eguagliare il valore di mercato, bensì deve essere coerente con la funzione dell'istituto del maso, il cui assuntore è destinato a mantenersi con il solo reddito prodotto dall'azienda. Ma, per un altro verso, deve essere stimato in maniera attuale e corrispondente al reddito che nel presente può produrre il maso, se vuole rimanere fedele alla sua stessa funzione, che al contempo giustifica la compressione dell'interesse dei coeredi non assuntori*”<sup>114</sup>.

In questo passaggio la tutela della *res frugifera*, cioè del fondo, sembra passare in secondo piano, mettendo al contrario al centro la tutela del proprietario diretto coltivatore, che dalla fattoria trae il suo principale sostentamento. Seppure in modo più sfumato, anche questa seconda ricostruzione appare solo parzialmente compatibile con il tradizionale paradigma del maso. Il soggetto tutelato risulta, infatti, il diretto coltivatore in rapporto atomistico con il fondo e non più la comunità familiare che dalla terra trova sostentamento sufficiente per condurre una vita in condizioni dignitose.

In realtà il sostegno alla coltivazione diretta del fondo indiviso sembra svolgere una tutela mediata della *res frugifera*<sup>115</sup>. Come evidenziato dalla dottrina civilistica attenta al tema, il regime successorio dei fondi agricoli – pur nella prospettiva di una tendenziale tutela della *par condicio* degli eredi – deve al contempo contrastare la cd. *polverizzazione* dei terreni agricoli, cioè la loro divisione in unità di estensione inidonea a una produttiva coltivazione<sup>116</sup>. L'applicazione indifferenziata del principio di eguaglianza tra gli eredi – di matrice borghese – comporterebbe di fatto l'impoverimento della classe contadina, costretta alla rivendita a prezzi contenuti delle particelle agricole di dimensioni troppo ridotte per la coltivazione diretta a favore

---

<sup>112</sup> Si veda sul punto il già citato C. SCHWARZENBERG, *Maso chiuso*, cit., p. 705.

<sup>113</sup> La seconda questione di legittimità costituzionale su cui è stata chiamata a pronunciarsi la sent. 15 del 2021 aveva ad oggetto i criteri di determinazione del prezzo di assunzione disciplinati dall'art. 25, primo comma, del testo unico sul maso chiuso, per contrasto con l'art. 3 (sotto il profilo della ragionevolezza) e con l'art. 42 (in ragione della rilevante compromissione della posizione degli eredi non assuntori). Sul punto – anche in relazione ad alcuni profili critici della ricostruzione del quadro normativo proposta dalla Corte – si veda S. FRANCA, *La potestà normativa provinciale in tema di masi chiusi*, cit., pp. 48 sgg.

<sup>114</sup> Punto 6.1 del Considerato in diritto.

<sup>115</sup> Concorde C. FRASSOLDATI, *Maso chiuso*, cit., p. 295.

<sup>116</sup> Si veda, per tutti, L. MENGONI, *Successioni per causa morte*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, 1999, pp. 261 sgg.

della grande proprietà, e conseguentemente lo sfruttamento intensivo e subottimale del terreno agricolo che si associa a tale forma di produzione<sup>117</sup>.

La consapevolezza che la grande proprietà fondiaria sia incompatibile con la *funzione sociale* attribuita dalla Costituzione alla proprietà – e, in particolare, con le esigenze funzionali della proprietà agricola – trova, come noto, puntuale riscontro nell’art. 44 Cost., che precisa come con legge si debbano fissare i limiti all’estensione della proprietà terriera privata e favorire la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive<sup>118</sup>, assicurando al contempo particolari tutele per la proprietà nei contesti montani<sup>119</sup>. Altrettanto noti sono gli ostacoli all’effettiva attuazione delle tutele delle minime unità colturali, connessi alla difficoltà di fornirne una definizione uniforme in sede legislativa e di accertarne il rispetto in sede amministrativa<sup>120</sup>.

La garanzia dell’indivisibilità della minima unità culturale si scontra, inoltre, con il complesso bilanciamento tra equo trattamento delle pretese degli eredi e individuazione di criteri di determinazione del valore del bene che incentivino l’assegnazione al diretto coltivatore. Se il valore di riferimento risulta quello di mercato, la coltivazione diretta del fondo viene a essere infatti fortemente disincentivata, non disponendo in genere l’erede coltivatore diretto della liquidità necessaria a ripagare gli altri eredi delle rispettive quote del bene paramtrate al valore venale e al contempo potendo questi beneficiare negli anni successivi all’assegnazione della sola redditività derivante dalla coltivazione del fondo, con difficoltà dunque a far fronte ai debiti così assunti<sup>121</sup>.

La dottrina civilistica ha da tempo individuato proprio nella disciplina tradizionale del maso un esempio positivo di tutela della minima unità culturale<sup>122</sup>, essendo questa caratterizzata da semplici criteri di

---

<sup>117</sup> *Ivi*, p. 262.

<sup>118</sup> La rilevanza costituzionale della tutela della minima unità culturale è stata riconosciuta in relazione all’indivisibilità in sede successoria della unità poderali costituite in comprensori di bonifica e assegnate in proprietà ai contadini diretti coltivatori dalla sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1985.

<sup>119</sup> L’istituto del maso chiuso non necessita per la sua legittimazione di un “*generico ricorso al concetto di funzione sociale della proprietà*” di cui all’art. 42 Cost. – come opportunamente evidenziato in C. FRASSOLDATI, *op. ult. cit.*, p. 295 – trovando piuttosto copertura nelle specifiche tutele costituzionali della proprietà agraria (art. 44 Cost.).

<sup>120</sup> Il tema è stato oggetto di tradizionale interesse da parte della dottrina civilistica interessata al diritto agrario, si v. tra i molti R. ROSSI, *Conveniente unità colturale*, in A. CARROZZA (a cura di), *Diritto agrario*, Varese, 1983, pp. 235 sgg. Sui successivi sviluppi della tutela della minima unità culturale si veda E. BECCHETTI, *Riforma agraria: regime differenziato della proprietà fondiaria e limiti di infrazionabilità ed indivisibilità dei fondi oggetto di assegnazione*, in *Riv. notariato*, 2002, fasc. 3, pp. 643 sgg.

<sup>121</sup> Un analogo principio è stato affermato dalla Corte costituzionale in materia di rateizzazione del prezzo di assegnazione di un fondo in sede di divisione ereditaria, in cui è stata affermato come “*l'immediato soddisfacimento dei crediti dei coeredi esclusi imporrebbe al subentrante di procurarsi i capitali ricorrendo, di norma (si tratta, è bene ricordarlo, di coltivatore diretto), all'indebitamento, con conseguente pericolo di contrazione dei mezzi finanziari necessari per la continuazione dell'impresa agricola, laddove la dilazione (con l'interesse legale) agevola indubbiamente le esigenze di continuità e di produttività dell'impresa stessa*” (cfr. sentenza n. 103 del 1985, punto 5 del Cons. in diritto).

<sup>122</sup> G. DE NOVA, *Successioni mortis causa*, in A. CARROZZA (a cura di), *Diritto agrario*, Varese, 1983, pp. 862 sgg., che pur dubita della compatibilità della preferenza dell’erede di genere maschile con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost, ma sul punto si veda già G. GOTTARDI, *La minima unità colturale familiare (maso chiuso) nel diritto italiano e straniero*, in *Giur. Cass. Civ.*, 1952, fasc. 2, pp. 198 sgg.

individuazione dell'erede assegnatario che consentono la continuità nella coltivazione del fondo, da un prezzo di assunzione parametrato alla sola redditività e non al valore di mercato e da una tutela degli eredi non assegnatari derivante da stringenti vincoli all'alienabilità del bene negli anni successivi all'assunzione, volti a evitare che l'assuntore attraverso la liquidazione del bene si avvantaggi della differenza tra prezzo di vendita e prezzo di assunzione.

Si può così affermare che ad oggi l'istituto del maso chiuso – anche grazie a un peculiare regime successorio – riesca ancora con successo a garantire le esigenze produttive del fondo agricolo nel difficile contesto territoriale sud-tirolese, e ciò risulta confermato anche alla luce delle più recenti prospettive di tutela della *res frugifera* che conferiscono centralità allo sfruttamento sostenibile del territorio. Perde invece rilevanza la concezione del nucleo familiare che caratterizzava il regime tradizionale di tale peculiare azienda agricola, concezione che risulta sacrificata a favore di una tutela reale e non sociale del bene<sup>123</sup>.

In questa prospettiva sembra, pertanto, essersi verificato un mutamento del paradigma di fondo del maso, che, partendo da una tradizionale concezione comunitarista della società, introduce elementi propri dell'individualismo derivante dalla diffusione anche nei contesti montani delle logiche dell'economia di mercato<sup>124</sup>. L'interprete può, tuttavia, trovarsi in difficoltà nell'integrare le moderne istanze individualiste in un istituto tradizionale di stampo comunitarista, con il rischio di una incoerenza complessiva dell'istituto<sup>125</sup>. Non a caso lo stesso Statuto regionale àncora l'ordinamento dei masi agli “*antichi statuti e consuetudini*”<sup>126</sup>, che affondano tradizionalmente in una visione collettivistica della comunità e che non possono che continuare a essere il punto di partenza per qualsivoglia lettura dello stesso.

Per limitare la portata espansiva dell'anacronismo, serve dunque ripensare una nuova funzione sociale del maso coerente con l'attuale contesto sociale sud-tirolese, valorizzando alla luce degli intervenuti mutamenti socio-politici e socio-economici la residua componente comunitarista ancora rinvenibile negli ultimi approdi della Corte costituzionale. La recente sentenza n. 15 del 2021 sembra lasciare aperta tale possibilità e consente di ricavare – sulla base della cd. eterogenesi dei fini – una nuova funzione

---

<sup>123</sup> La centralità della connessione tra mutamento dalla concezione del nucleo familiare ed evoluzione funzione sociale della proprietà è evidenziata in S. FRANCA, *op. ult. cit.*, pp. 51 sgg.

<sup>124</sup> Così F. PALLANTE, *Per scelta o per destino? La Costituzione tra individuo e comunità*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 35-39. L'autore evidenzia, in particolare, come essa riproduca la Grande Dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato che caratterizza il diritto occidentale moderno (sul punto si veda, tra i molti, N. BOBBIO, *Pubblico/Privato*, in *Enciclopedia Einaudi*, Torino, 1980, pp. 401 sgg.). La distinzione tra concezione individualiste e comunitariste (o altruiste) è peraltro una chiave di lettura tradizionale delle problematiche costituzionali concernenti la *private adjudication* (si veda, per tutti, il fondamentale D. KENNEDY, *Form and Substance in Private Law Adjudication*, in *Harv. L. Rev.* 1976, pp. 1685 sgg.).

<sup>125</sup> Così F. PALLANTE, *op. ult. cit.*, pp. 223-225.

<sup>126</sup> Risulterebbe, peraltro, dubbia la sussistenza – stante la potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile – di una potestà legislativa provinciale, nel caso in cui la provincia decidesse di disciplinare il maso in contrasto con gli elementi essenziali derivanti dal formante consuetudinario.



dell'istituto in grado di bilanciare le istanze pubblicistiche e privatistiche, ma la sua definizione in concreto da parte del legislatore, della dottrina e della giurisprudenza appare una strada ancora tutta da percorrere.